



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

SETTEMBRE 2006 92





la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Paolo DAVICO BONINO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Pier Giuseppe MONATERI
Davide MOSSO
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le fotografie che corredano il numero ricordano l'assedio di Torino del 1706 nel tricentenario. Sono frutto, come quelle pubblicate sul numero precedente, della bravura artistica di Arianna Enrichens, cui va il vivissimo e affettuoso ringraziamento de *la Pazienza*

Editoriale

5 di Mauro Ronco

Problemi dell'Avvocatura e della Giurisdizione

- 6 Una professione che vive di Carlo Pavesio
9 Decreto Bersani e class action: come difendere i diritti dei cittadini nei processi che verranno? di Vincenzo Enrichens
11 Pubblicità e patto di quota-lite: una sfida per l'Avvocatura di Stefano Commodo
13 Sogno o son desta: l'avvocato alle prese con la pubblicità... di Giulia Facchini

Notizie e commenti

- 15 Da "la Pazienza" di Mauro Ronco
15 Dal Consiglio dell'Ordine di Michele Vellano
17 Dalla Commissione Informatica di Roberto Macchia

Sasso nello stagno

- 18 Il segreto violato di Anna Chiusano
20 Il processo anticipato di Elena Negri

Storia dell'avvocatura

- 22 Francesco Saverio Vegezzi di Dario Poto
27 Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano fondo Patetta 1672 di Francesco Aimerito

Foro culturale

- 32 Il linguaggio del potere e l'autorevolezza delle parole di Romana Vigliani

Riflessioni di un lettore

- 34 "Il re dei torti" di Davide Mosso

Ricordi



Publicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325



Editoriale

L'orizzonte dell'Avvocatura italiana è improvvisamente mutato con la conversione in legge e l'entrata in vigore del "Decreto Bersani". In un moto unanime di indignazione, gli avvocati hanno protestato contro le modifiche normative che scardinano i principi della professione libera e indipendente e minano alla radice l'effettiva possibilità di tutela dei diritti dei cittadini. La protesta è stata forte e unitaria sia contro i contenuti eversivi delle misure sia contro il metodo verticistico e autoritaristico con cui il Governo le ha introdotte nell'ordinamento: metodo contrario alla dichiarata intenzione di consultare le categorie sui provvedimenti che ledono la loro autonomia, nonché irrispettoso delle prerogative del Parlamento, bloccato nella libertà di discussione dalla richiesta della "fiducia".

L'esito del voto costringe ad ammettere che l'Avvocatura italiana ha subito una irragionevole e ingiustificata punizione. A essa si è accompagnata una sconfitta politica, perché gli avvocati non sono riusciti a spostare nei punti essenziali gli intenti eversivi del Governo. Gli scettici e i disfattisti diranno forse che la battaglia condotta non è servita a nulla. Non dividerci assolutamente una siffatta diagnosi. L'Avvocatura, pur nell'obiettiva sconfitta, si è dimostrata unita e capace di dignitosa fermezza. Non ha combattuto per garantirsi vantaggi economici, ma per riaffermare principi, in particolare per proclamare a voce alta che essa esercita un ruolo fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, per la difesa dello Stato di diritto, in cui è essenziale la tutela giurisdizionale dei diritti. E i diritti dei cittadini senza gli avvocati sono fantasmi, non realtà concrete. La capacità di operare in vista di principi rappresenta un segno concreto che l'Avvocatura possiede integra coscienza dei suoi doveri e salda consapevolezza in ordine alla decisività del suo ruolo per la difesa della libertà.

Senonché occorre comprendere che ci troviamo di fronte a controinteressati potenti. A ciò si accompagnano: l'ostilità di una larga parte della classe politica, la deliberata disinformazione mass-mediatica, l'indifferenza sospettosa di larghi strati della cittadinanza e, *last but not least*, l'insidiosa disgregazione operata da quella minoranza di avvocati che, non rispettando i dettami dell'etica professionale, contribuiscono alla dequalificazione del ruolo e offrono alimento alla denigrazione pubblica.

Sotto le mentite spoglie della liberalizzazione, invero, e del favore alla concorrenza è in corso un movimento massiccio per costruire nuove allocazioni del potere economico, sociale e professionale. Allocazioni che vogliono accrescere le rendite di posizione di forti centri di potere presenti nella società civile, banche, assicurazioni, società di revisione, società di distribuzione di beni e di servizi, sindacati padronali e dei lavoratori, associazioni ambientaliste e dei consumatori, ecc. Questi organismi intendono rappresentare direttamente, senza la mediazione degli avvocati, interessi diffusi, sostituendosi a loro, per quanto possibile, e, in ogni caso, sottraendo loro autonomia e indipendenza. L'obiettivo è trasformarli in lavoratori parasubordinati, che sopportino i costi e i rischi della libera professione, ma svolgano l'attività di consulenza legale e di difesa nel processo sotto la direzione e il controllo di chi gestisce rigidamente i flussi di clientela e stabilisce le condizioni della prestazione lavorativa.

Di fronte alla grande congerie dei nuovi problemi e alle enormi prospettive di lavoro, tuttavia, che si aprono anche per gli Avvocati, nella trasformazione epocale in cui siamo

immersi, e il cui incedere non dipende da noi se non in piccolissima misura, l'Avvocatura non deve chiudersi a riccio, bendandosi gli occhi per non vedere i cambiamenti sociali e le nuove potenzialità di lavoro. Deve invece attrezzarsi per rispondere essa, con il bagaglio della sua cultura e della sua professionalità, con la forza della libertà e indipendenza che ne caratterizzano la storia, ai bisogni via via diversi e più ampi che affiorano dal corpo sociale, aprendosi anche all'esterno e fornendo una adeguata informazione alla collettività.


Affinché ciò avvenga e l'Avvocatura non sia divorata da soggetti resi forti dal sostegno del capitale finanziario e dotati di dinamismo in virtù della struttura societaria che li sorregge, occorre tra noi un profondo rinnovamento culturale, di tipo essenzialmente antiindividualistico e solidaristico. Occorre altresì una più moderna e agile struttura ordinistica, che contrasti l'ingerenza, anche nel settore della consulenza legale, di soggetti privi di competenza specifica, e rafforzi all'interno le competenze della nostra categoria con un più attento controllo all'accesso, con l'aggiornamento continuo e con la specializzazione.

La battaglia non è difensiva né corporativa. Esige prima di tutto una forte unità degli avvocati, una grande tensione morale e una disponibilità alla riflessione culturale: soltanto a queste condizioni sarà possibile contribuire con entusiasmo al rinnovamento del paese corrispondendo meglio ai bisogni e alle esigenze di tutela dei diritti provenienti dai cittadini e dalle imprese.

Questa battaglia morale e culturale va combattuta in trincea, giorno per giorno, con le armi della serietà professionale, contro ogni lassismo verso noi stessi e verso i fenomeni degenerativi presenti nella nostra categoria; dell'intelligenza e della creatività, per modernizzare le strutture ordinistiche e le modalità del lavoro quotidiano; della determinazione tenace nel confronto, anche polemico, con la classe politica e con la Magistratura, sul terreno dell'effettiva applicazione dei principi costituzionali, in materia di giustizia relativi: • alla ragionevole durata dei processi; • alla completa applicazione del giusto processo, celebrato nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo; • alla effettiva tutela dei non abbienti sia nel civile sia nel penale. Sotto quest'ultimo profilo deve farsi più incisiva la protesta degli avvocati contro la sterilizzazione delle spese di giustizia e di compenso agli avvocati, ai consulenti e ai periti, prevista dallo sciagurato art. 21 del "Decreto Bersani".

Invero, in tanto potremo riguadagnare voce e peso politico in quanto saremo capaci di formulare proposte che incidano positivamente sul funzionamento dell'attività giurisdizionale, comportandoci in conformità con le esigenze derivanti dai principi costituzionali. Gli avvocati non dovranno cessare di denunciare, in un'ottica costruttiva, le anomalie che rendono inadeguata la risposta istituzionale alla domanda collettiva di giustizia.

Occorre riaffermare con entusiasmo i nostri compiti, sapendo che il loro adempimento è arduo e che non conduce necessariamente al successo e tanto meno alla ricchezza economica. Tuttavia questi compiti sono fondamentali perché la vita sociale divenga migliore, da peggiore che sia, secondo un processo di continuo incivilimento, in cui l'avvocato è pilastro essenziale, che corregge le storture e cura le ferite sempre nuove che l'ingiustizia reca ai componenti, soprattutto ai più poveri, della società civile.



Problemi dell'Avvocatura e della Giurisdizione

UNA PROFESSIONE CHE VIVE

Mai come in questi tempi recenti la nostra professione è stata oggetto di così grande attenzione e di un dibattito pubblico che ha travalicato i confini dei soli addetti ai lavori.

Il recente dl. 233/06 convertito nella legge 248/06 (per comodità il “Decreto Bersani”) – al di là dell’inaccettabile ricorso alla tecnica della legislazione di urgenza in siffatta materia e dei dubbi di costituzionalità – ha sollevato diversi interrogativi e ampi dibattiti con molte voci contrarie, ma anche alcune favorevoli, appare essere soltanto la spia di un ben più ampio dibattito che da anni riguarda la figura e la professione dell’avvocato.

Da tempo, l’avvocato è assunto a protagonista di diversi successi e famosi casi letterari e cinematografici, di *fiction* televisiva e di continua attenzione da parte di tutti i media nelle loro più disparate manifestazioni. Il desiderio di “riformare” la nostra professione con i recenti interventi legislativi – sia in sede comunitaria sia in sede nazionale – nonché il dibattito apertosi negli Stati Uniti fin dall’epoca dei primi scandali finanziari sul rapporto cliente ed avvocato, non sono altro che spie, ovvero chiari indici, di un interesse diffuso per la figura dell’avvocato. D’altra parte non esiste quasi un evento di un’istituzione internazionale, di uno stato, di una impresa o di una persona fisica che non veda come partecipe in via diretta o indiretta la figura di un avvocato. Tutto ciò significa che la nostra professione è viva, interessa, appassiona, è oggetto di strali, di invidie, di accuse ma anche di un grande fascino. Significa inoltre e soprattutto che la nostra professione “vive” nel mondo, da protagonista, è parte integrante di esso, non è al di fuori o sopra o sotto come a volte taluni sembrano sperare.

In questo quadro generale e globale

aggiunge qualcosa il Decreto Bersani? Direi di no, forse non è neppure compito proprio di un legislatore di innovare. Sappiamo infatti che la norma non precede mai, ma anzi per definizione, come giusto che sia, interviene soltanto quando si è diffusa e consolidata una consuetudine, un modo di interpretare o un desiderio di vivere, un certo fatto, una certa regola. La norma non previene ma consegue. In modo provocatorio, ma non troppo lontano dalla verità, lo stesso Decreto Bersani è in qualche modo già “vecchio”, già superato nella quotidianità da elementi nuovi, non ancora così diffusi ma già presenti, che in un futuro non troppo lontano daranno origine ad aspettative e tensioni diverse (si pensi per esempio al “Negozio Giuridico”, con tanto di serranda, aperto sulla pubblica via a Genova dove si vendono “consulenze giuridiche” del pari di qualsiasi altro prodotto da banco, ovvero al dibattito al parlamento tedesco in tema di consulenza legale aperta anche a non giuristi o al desiderio espresso da alcuni di “quotare” lo studio legale). Non si tratta quindi, e così non farò, di commentare nello specifico un provvedimento “vecchio” sul quale peraltro ben più edotti Colleghi, anche della nostra rivista, hanno già indicato strade interpretative e autorevolmente argomentato la loro personale posizione ed il nostro Ordine, con il consenso degli iscritti, ha assunto deliberazioni chiare. Desidero invece cogliere l’occasione di questo gran parlare dell’avvocato per una breve riflessione sul mio modo di intendere la nostra professione oggi, anche ma non solo alla luce del Decreto Bersani.

Mentre scrivo la parola “oggi” mi rendo conto di avere subito un riflesso condizionato. Ho scritto “oggi” perché non c’è articolo o commento, critico o favorevole, che non metta in risalto

come il Decreto Bersani abbia il fine, quasi a giustificazione del suo contenuto, di voler disciplinare la professione dell’avvocato di “oggi” in contrapposizione a quello ritenuto obsoleto di ieri, così già giustificando chi domani vedrà il vecchio nell’oggi. Ho un dubbio: esiste davvero un ieri, un oggi o un domani che caratterizzano in modo diverso le fondamenta della nostra professione? Non credo; al contrario esistono pochi forti principi che si perpetuano e che come il giuramento di Ippocrate per il medico sovrintendono da sempre e per sempre al nostro operare e senza i quali nessuno potrà dirsi avvocato, né oggi né domani, da Cicerone all’avvocato digitale, a prescindere dal suo diverso vestire o modo di comunicare, con le pandette o le e-mails. Questi principi ritengo che siano essenzialmente tre: competenza, indipendenza e riservatezza.

La competenza è di immediata comprensione. Senza non si può esercitare: i documenti come i testimoni sono muti, bisogna saperli interpretare e interrogare. Tornerò sul tema però.

Senza indipendenza perdiamo il vero avviamento del nostro operare quotidiano: la credibilità. Se non si mantiene una profonda integrità ed obiettività, anche di fronte al cliente più importante, si compromette l’essenza stessa della nostra professione liberale: la libertà di scelta. Prezioso al riguardo è ricordare sempre il monito di Giovanni Paolo II del 2002: “Gli avvocati devono evitare di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse”.

Senza riservatezza viene meno l’alta tutela che in via quasi esclusiva è riservata alla nostra professione in tema di tutela e conservazione dei segreti.

Sono questi principi in contrasto con la figura dell’avvocato di “oggi” che il

Decreto Bersani ha dipinto ovvero sono questi principi impeditivi dell'affermarsi della nostra professione nel mondo di oggi senza loro compromissione?

Mi è caduto da poco lo sguardo su di una stampa antica che raffigurava un vecchio saggio che dispensava giustizia in un piccolo paese all'ombra di un grande albero e mi è venuta in mente questa immagine. L'Avvocato non è forse come un albero che ha radici profonde? La prima, la radice generatrice, è quella che "deve" essere continuamente nutrita per poter far crescere l'albero ed è la radice dello studio, della cultura e dell'aggiornamento professionale. Se l'alimentazione di questa radice si interrompe, anche per poco tempo, diventa debole e l'albero di lì a poco muore. Altrettanto importante e complementare alla prima però è un'altra radice che nasce più tardi, cresce in parallelo alla radice primaria, ma contribuisce anch'essa a dare linfa vitale all'albero, ed è la radice dell'esperienza. L'esperienza è la vita di ogni giorno. Se questa poi si nutre del sapere che le

perviene da quelli che alcuni chiamano clienti ed altri mercato, è una questione definitoria che forse ha poca importanza. Ha invece importanza, e molta, comprendere quali sono le esigenze dei clienti (mercato) e relazionarci continuamente con loro perché senza clienti (mercato) non avremo esperienza e senza la linfa dell'esperienza anche la radice primaria resta isolata e la sua crescita inesorabilmente si ferma. L'albero in questo caso non muore ma non riesce di lì a poco a svolgere più la sua funzione. Non può più essere avvocato, al servizio del processo e del cliente perché non conosce più i fatti ed anche il più dotto se non conosce i fatti nulla può con il solo diritto.

Se queste osservazioni hanno un qualche pregio occorre allora chiederci se il Decreto Bersani mette veramente in crisi quanto sopra detto o se invece non si rischia di non essere ulteriormente capiti dai nostri clienti (il mercato) confondendo forma con sostanza. Molti luoghi comuni privi di adeguato sostegno probatorio, forse ancora una volta più per mancata conoscenza dei

fatti, sono emersi nei vari dibattiti: accanto a preoccupazioni serie sono stati agitati fantasmi circa il pericolo della globalizzazione, del fagocitamento da parte di strutture di tipo aziendalistico o i soliti (e vecchi) esempi di una pubblicità demenziale che anche laddove è consentita non ha mai assunto alcun reale peso e certo non ha mai impensierito i veri avvocati. Il rischio è che questi argomenti allontanino ancor di più i clienti (il mercato) da noi e che costringano i clienti (il mercato) a cercare nuove figure professionali che comprendano meglio le loro esigenze per la tutela dei loro interessi e diritti.

Non sono i clienti (il mercato) ad abbandonare gli avvocati ma il contrario. Ed in questo caso l'albero muore, e presto, perché la radice dell'esperienza si esaurisce e se viviamo nel mondo sappiamo che è l'esperienza quotidiana che ci stimola ad allargare la nostra cultura, a studiare fenomeni nuovi. E come abbiamo detto prima, senza la linfa dello studio l'albero inesorabilmente muore.

Un'informativa chiara e trasparente



dell'attività di ciascuno è richiesta legittima da parte dei clienti (il mercato) perché la complessità della sempre crescente e più invasiva legislazione e l'allargamento del mercato di riferimento ad una dimensione globale uniti alla inevitabile necessità di risposte rapide non consentono troppo tempo per individuare la persona competente. D'altra parte perché come pazienti pretendiamo giustamente di avere ampia e dettagliata informativa circa le specializzazioni di un dato medico mentre come clienti non dovremo avere ugual diritto in tema non di salute fisica ma di diritti altrettanto importanti per il nostro vivere quotidiano? La richiesta è legittima e poco innova il Decreto Bersani, le nostre regole deontologiche essendo già chiare e il diritto degli Ordini a vigilare per una corretta applicazione non è in discussione.

Analogamente un rapporto chiaro sui prevedibili costi della controversia o dell'assistenza che preveda un puntuale monitoraggio sulla base di una pattuizione convenzionale scritta non solo ritengo sia una legittima richiesta dei clienti (il mercato) – che sia nel caso di una persona fisica che giuridica, hanno il diritto di poter programmare la spesa – ma è nell'interesse della stessa nostra professione. Non abbiamo forse anche noi l'interesse ad una pattuizione chiara che regoli il flusso parcellare e i tempi di pagamento e che in caso di contestazioni possa costituire “prova scritta” per poter azionare le tutele monitorie in via immediata liberando così da un inutile enorme aggravio di lavoro il nostro Consiglio dell'Ordine a vantaggio di una funzione di vigilanza, questa sì più consona ad un Ordine. Non è forse superato un riferimento ad un sistema tariffario, incomprensibile ai più ed in particolare ai clienti (il mercato) e che lega il compenso al numero di attività svolte quasi a trarre vantaggio da inefficienze e tempi lunghi della giustizia e non invece alla risorsa più cara e più rara per tutti che è il tempo in una libera convenzione come si addice ad una professione liberale. È per questo compromesso il principio di competenza, indipendenza e riservatezza? Non direi proprio. Ancora una volta non è in discussione la necessaria fun-

zione di vigilanza dell'Ordine contro eventuali abusi, in basso e in alto. Le regole comunitarie e di altri ordinamenti di antica tradizione non legittimano di per sé questa previsione ma confermano che il Decreto Bersani è a suo modo “vecchio”.

Tema molto più delicato e sul quale il dibattito ad oggi è stato invece stranamente assai debole è il patto di quotilite e più in generale la tendenza a legittimare una partecipazione attiva, da socio, dell'avvocato al risultato economico di una determinata operazione. Premesso che già le nostre vigenti regole deontologiche correttamente prevedono la possibilità per le parti di tenere in debita considerazione il risultato dell'attività prestata, come è giusto che sia, ma pur sempre nell'ambito dell'obbligazione che fino ad oggi ha caratterizzato una professione intellettuale come la nostra, e cioè di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, assai diverso è il principio introdotto, così, nel buio della notte, senza il coraggio di un ragionato dibattito con tutti i protagonisti ed in particolare con gli avvocati. Questa previsione sì che credo possa intaccare quel principio fondamentale di indipendenza dell'avvocato che ho sopra richiamato. L'avvocato deve partecipare, con tutta la diligenza che è propria del suo mandato e che non può limitarsi alla mera conoscenza della regola giuridica – presupposto necessario ma non più sufficiente – ma deve allargare il suo sapere alla specifica attività del cliente, deve saper comprendere le più ampie esigenze del cliente rispetto al particolare sottoposto alla sua attenzione, deve partecipare ad una valutazione obiettiva di costi e benefici di un determinato atto, ma in ogni momento deve essere libero di poter alzare un cartellino giallo o rosso verso una determinata operazione o condotta. L'avvocato non può essere “socio di affare” dell'imprenditore o della persona fisica. Se assume questa qualifica inesorabilmente viene meno quella indipendenza che è garanzia di credibilità. Nulla di male ma è un'altra cosa. E non credo affatto che i clienti (il mercato) desiderino ciò. Anzi. Enormi interrogativi si pongono circa i conflitti di interessi, la responsabilità solidale

con il “socio di affari”, i patti di non concorrenza, l'eventuale assoggettamento ad azioni di responsabilità da parte di soci o creditori sociali o a norme in materia concorsuale in caso di affare successivamente dimostratosi negativo. Mai insegnamento nella storia è stato più ricorrente come quello, ripreso in forme colorite in tanti dialetti a dimostrazione del suo radicamento nella cultura del buon senso, per cui “ad ognuno il suo mestiere”. Non sia avvocato e imprenditore, non sia avvocato e banchiere, bensì si organizzi in modo efficiente ed adeguato tanto dal punto di vista gestionale che finanziario come un buon imprenditore o banchiere, assorbendo prezioso sapere da quel mondo e partecipando con i propri meditati consigli al processo decisionale, ferma però la decisione finale – onore ed oneri conseguenti – a chi ha scelto ed è stato scelto per fare ciò. Il profitto è un elemento necessario per tutti; è come la salute, più è grande meglio è ma così come la salute non è la ragione per cui viviamo, così il profitto non deve essere la ragione del nostro essere avvocato. Come Einstein diceva “non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”.

Già sono stato troppo lungo e chiedo scusa. Un pensiero finale su cui sarebbe bello aprire un *forum* su *la Paziienza* in un futuro prossimo. Proprio perché sono assolutamente convinto della straordinaria bellezza e piena vitalità della nostra professione che, come poche, permette ad ognuno di esprimere una creatività continua nell'esplorare nuovi territori del sapere, credo che piuttosto che arrovellarci su un decreto “vecchio” che – al di là dell'importantissimo tema da ultimo affrontato – offre davvero poche ispirazioni ci si debba sforzare di pensare a idee nuove, individuali e collettive, per poter meglio svolgere il nostro operare quotidiano che come abbiamo detto è nel mondo. Non dobbiamo cambiare perché ci è chiesto ma perché è nel nostro interesse e perché anche chi è a pochi metri dal traguardo deve pensare alla gara dopo e chi non pensa a cose lontane si espone a infelicità ravvicinate.

Carlo Pavesio



DECRETO BERSANI E CLASS ACTION: COME DIFENDERE I DIRITTI DEI CITTADINI NEI PROCESSI CHE VERRANNO?



Il Decreto n. 233 del 4 luglio 2006 è stato convertito in legge a fine luglio con alcune modificazioni, che non sembrano aver posto rimedio a quegli effetti pregiudizievoli dell'ordinamento professionale forense denunciati alla sua apparizione.

Restano infatti in vigore la caduta del divieto del patto di quota-lite tra professionista e cliente (art. 1 n. 2 bis), del divieto della fornitura di servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone (art. 1 lettera C), nonché l'ampliamento della facoltà di esercizio della pubblicità informativa sulla bontà dei servizi offerti dai professionisti (art. 1 lettera B).

Non è qui il caso di rilevare lo specifico tenore delle modificazioni introdotte in sede di conversione, che potranno essere meglio valutate dopo i necessari approfondimenti; mi pare al momento essenziale osservare come il temperamento di alcune disposizioni particolarmente laceranti, che si ponevano anche in conflitto con il codice civile, non è sufficiente ad arginare i rischi di un possibile degrado del servizio professionale, nonché, più in particolare, delle specifiche prestazioni dell'avvocato nei giudizi.

Come è stato da taluni rilevato, l'accentuazione della concorrenza tra professionisti, così come facoltizzata dalle nuove disposizioni, rischia di tutelare meno i cittadini più deboli e di offrire il destro a possibili abusi, oltre che al perseguimento di arricchimenti ingiustificati e sinora ritenuti illeciti, a

scapito dei clienti contrattualmente meno forti.

Restano dunque i rilievi di incostituzionalità del decreto, posti in luce nel parere di Massimo Luciani, pubblicato sul supplemento di *Italia Oggi* del luglio scorso, anche con riferimento al richiamo ai principi comunitari in materia di concorrenza, al conflitto con i codici deontologici frutto della autonormazione dei professionisti, alle pronunzie della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sinora intervenute in materia professionale.

Inoltre resta evidente il conflitto in cui la nuova normativa si pone, con riferimento alle risoluzioni della Comunità Europea, che il prof. Monateri ha illustrato, a decreto non ancora approvato, nello scorso numero de *la Paziienza*.

Non c'è alcun dubbio però che, nella situazione delineata dalle nuove norme, occorra riflettere sulle regole che l'Avvocatura potrà darsi per il prossimo futuro, essendo ormai stata indicata dal legislatore una nuova figura di avvocato, innanzitutto "imprenditore" di se stesso, prima ancora che "difensore" nel processo, così come era stata voluta sino ad oggi dall'ordinamento.

È inoltre sensazione diffusa che il sistema politico ed economico possa evolversi presto verso ulteriori cambiamenti, dettati, secondo taluni, dall'irreversibilità del crescente liberalismo di stampo anglosassone in campo economico e sociale.

Nel contesto che si va delineando, di notevole rilievo, appare, in particolare, l'annunciata riforma, destinata a mutare profondamente l'assetto normativo processuale e sostanziale, che intende introdurre la cosiddetta *class action* nel nostro sistema giudiziario.

La riforma pare ormai destinata a concretizzarsi in tempi brevi e determinerà la nascita, nel nostro ordinamento, dell'istituto della "azione collettiva risarcitoria", secondo i modelli propri dei sistemi anglosassone e statunitense.

Negli anni scorsi vennero presentate in materia diverse proposte di legge, di singola iniziativa parlamentare (si vedano, per esempio, la n. 3838 a firma Bonito, Violante ed altri, nonché la n. 3839 a firma Lettieri, Banti ed altri

entrambe del 27.3.2003 e, più recentemente, al Senato della Repubblica, il disegno di legge n. 679 del 26.6.2006, a firma Benvenuto, nonché, in data 18.7.2006, la proposta di legge Moretti e Capezzone), di impulso da parte di associazioni di consumatori (si veda per esempio il disegno di legge sostenuto da Adiconsum nel dicembre 2003), di iniziativa governativa (da ultimo si veda il disegno di legge n. 1495 presentato in data 27 luglio 2006, dal Ministro per lo Sviluppo Economico, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Quasi tutti i progetti di legge sino ad oggi presentati sottendono alcuni tratti comuni agli anzidetti sistemi di *common law*: l'assunzione del rischio dell'azione da parte del professionista o dello studio professionale che intende promuoverla, la funzione pilota della causa, finalizzata a valere per tutti gli interessati, l'esemplarità della causa proposta e della correlativa sanzione economica in caso di riconoscimento del torto del convenuto, la concorrente e contestuale possibile pattuizione dei compensi professionali, secondo una ripartizione pro-quota, con il professionista, del risultato economico della causa.

Alcune proposte accentuano la funzione delle associazioni di consumatori, quali soggetti esclusivamente legittimati alla proposizione della *class action*, altre paiono consentire a singoli o a gruppi di interessati la legittimazione alla causa di tipo "esemplare".

Al di là della possibile discussione sulla bontà e sulla correttezza dell'istituto, ciò che appare, in ogni proposta, paradossalmente irrisolto è il rapporto tra la *class action* collettivamente esercitata da gruppi di danneggiati o da associazioni di consumatori e l'azione autonoma del singolo cittadino danneggiato, a tutto vantaggio dell'azione collettiva iniziale, destinata a tracciare gli esiti di vicende di danno particolarmente rilevanti.

Non c'è chi non veda conseguentemente il pericolo di azioni celermente proposte da studi professionali preconstituiti, i quali, in caso di gravi calamità naturali o economiche, potrebbero predeterminare gli esiti dei risarcimenti

con transazioni anticipate ed effettuate nel contesto di azioni risarcitorie collettive, con la conseguenza di espropriare i titolari del diritto al risarcimento del danno o di costringerli, nei fatti, a transazioni pregiudizievoli.

Per avere un riferimento a vicende particolarmente significative del passato, pensiamo a quanto sarebbero mutati i procedimenti di danno con l'adozione dello strumento della *class action*, per esempio in casi di illecita spoliatura dei risparmi di moltissimi risparmiatori (Parmalat, Cirio, ecc.) o in casi di catastrofi ambientali, che determinarono gravissimi danni agli abitanti di interi territori (Vajont, Acna di Cengio, ecc.).

I rischi anzidetti devono altresì tener conto del probabile ricorso indifferenziato al patto di quota-lite tra studio professionale e cliente, ormai consentito, nelle vicende di maggiore rilievo economico, patto finalizzato a predeterminare la quota di spese professionali, che tutti i danneggiati dovrebbero versare, in caso di risarcimento, anche se non formalmente in causa, così come addirittura adombrano talune proposte di legge.

Prima che venga approvata l'anzidetta riforma, ritengo dunque necessario che gli avvocati prendano posizione sull'argomento, senza riservare alla sola classe politica, e ai gruppi di pressione economicamente e socialmente più agguerriti, l'esclusiva di scelte processuali tanto rilevanti per i diritti dei cittadini.

La stessa struttura degli studi professionali sta velocemente mutando, determinando l'affermazione di compagini economiche e numeriche particolarmente forti: pertanto la migliore attenzione alle nuove norme potrà essere adottata, da parte degli ordini professionali, attraverso il richiamo a quei principi deontologici essenziali per l'avvocato, travolti i quali non vi potrebbe essere adeguata tutela del cittadino nel processo, né potrebbe esservi limite all'indifferenziato esercizio dell'attività imprenditoriale del professionista nel giudizio, con il conseguente ottundimento dell'obbligo costituzionale della miglior difesa possibile.

Vincenzo Enrichens



PUBBLICITÀ E PATTO DI QUOTA-LITE: UNA SFIDA PER L'AVVOCATURA

Le iniziative legislative del Governo definitivamente adottate con la conversione del dl. n. 233 del 4 luglio 2006 hanno suscitato la vigorosa reazione delle categorie coinvolte, in particolare per quanto ci riguarda dell'Avvocatura, ma ritengo opportuna una riflessione ben più ampia e non limitata al grido di dolore legato all'introduzione di singole novità che, in sé e per sé, rimangono di poco significato.

Ciò che deve essere messo al centro di una seria riflessione, è che il cosiddetto Decreto Bersani ha per obiettivo l'indebolimento definitivo di quel formidabile tessuto connettivo sociale che nella sua ricca pluralità di espressioni non ha mai raccolto le simpatie né di

alcune forze politiche né di quei poteri forti, ormai anzi fortissimi, che dell'Occidente vorrebbero fare un grandioso e pirotecnico centro commerciale, come conferma il voto dato ("dieci e lode" il 7.8 u.s.) all'iniziativa del governo da *La Stampa*, che di poteri forti se ne intende.

Da questo increscioso connubio non è uscita, come auspicava Lenin, la corda per impiccare l'ultimo capitalista, ma un qualcosa di molto insidioso per i ceti meno abbienti e per la stessa organizzazione libera della società, un qualcosa a favore delle **banche**, che si vedono regalare un mercato riservato di milioni di nuovi conti correnti e servizi di contabilità elettronica, della **grande distribu-**

zione, che potrà entrare nel ricco mercato dei medicinali con inquietanti capacità di stimolo dei consumi e di cartello sui prezzi, della **grande industria**, che potrà entrare nel mercato dei servizi professionali attraverso la nuova figura delle società multidisciplinari, vero cavallo di Troia, che non garantiranno il consumatore né sotto il profilo dei titoli di chi effettivamente erogherà il servizio né sotto il profilo dei costi.

Le nuove regole che vengono ad intaccare in maniera aggressiva una tradizione di autonomia, debbono quindi essere inserite in un più ampio contesto di mutamento dell'organizzazione della società italiana ed europea, ispirato ad una visione mercantile e consumistica,



abituale di un certo tipo di capitalismo anglosassone: la sfida, che le nostre elites politiche dimostrano di non voler raccogliere, è la difesa di un peculiare modello europeo interclassista e pluralista, fondato sui principi della sussidiarietà – che vede negli Ordini professionali una sua concreta espressione – e della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Se questi, senza ora approfondire l'aspetto di evidente forzatura nell'utilizzo del decreto legge in mancanza di ogni reale urgenza e del richiamare inesistenti esigenze di rispetto della normativa europea (cfr. sul punto G. Alpa, *Guida al Diritto* n. 36/2006 pag. 11), sono i profili di vera criticità introdotti dal cosiddetto Decreto Bersani, non mi sembra centrata la risposta dell'Avvocatura contro le aperture in tema di pubblicità informativa ed alla previsione di pattuire parcelle legate al risultato; soprattutto – e con particolare riferimento alla pubblicità – l'Avvocatura deve fare una profonda autocritica e chiedersi se l'attuale punto di arrivo non sia il frutto della sua sostanziale volontà di non affrontare i problemi.

Sulla possibilità/modalità per gli avvocati di dare informazioni sulla propria attività, da sempre c'è un serrato dibattito confermato dalle progressive variazioni sul punto del Codice Deontologico, in evidente affanno su qualcosa che sembra sfuggire sempre di mano o con approcci non sempre attrezzati, come è capitato con il fenomeno internet: perché mai l'avvocato deve essere proprietario del sito (modifiche del Codice introdotte dal C.N.F. nella riunione del 27.1.2006), se il contenuto dello stesso è corretto nel contenuto e nella forma?

Il problema è che i principi deontologici in materia sono sempre stati posti in termini molto generici, contraddittori ed ampiamente interpretabili, senza un criterio omogeneo di applicazione da parte dei diversi Consigli, in mancanza di standards ben chiari: perché devo assoggettarmi all'approvazione del mio Consiglio sulla mia *brochure* quando nessuno mi dice come posso o meno farla, con l'effetto che Milano consentirà ciò che Bologna vieta?

In concreto l'autoregolamentazione dell'Avvocatura ha avuto l'evidente limite di una riserva mentale contro ogni forma di informazione sull'attività professionale (ricordiamo gli innumerevoli procedimenti per le adesioni al Martindale?), con l'effetto che ora il legislatore è intervenuto per ovviare, anche se con un intervento che rischia di eliminare davvero ogni regola.

Sappiamo che nell'ambito dell'attività legale alcuni importanti professionisti hanno sempre goduto di ampio spazio sui mezzi di comunicazione di massa: perché allora gridare allo scandalo (qualcuno è arrivato a dire nelle nostre assemblee che ci metteremo a fare pubblicità come per i preservativi...) se un giovane collega che apre uno studio distribuisce dei depliant nel quartiere per far sapere che esiste e per spiegare di cosa si occupa?

Come sempre la soluzione sta nella modalità, nella misura e nello stile della comunicazione, ma la mancanza dell'Avvocatura è di essere stata particolarmente sorda sull'argomento, di averlo trattato solo perché in stato di necessità e mai con capacità di anticipazione, di non aver posto regole certe e quindi poco soggette ad interpretazioni: con l'effetto pratico di consentire la comunicazione a chi già era notissimo (...le classifiche de *Il Mondo*...) e di impedirgli al giovane collega che – per vivere – trovava spazio solo presso lo studio del “notissimo”.

Altro discorso va fatto per la novità della parcella parametrata “*al raggiungimento degli obiettivi perseguiti*” (e fin qui non ci sarebbero state grandi novità, essendo ben conosciuto il *palmario*), in quanto in sede di conversione del decreto legge è stato riscritto il terzo comma dell'art. 2233 C.C., eliminando il divieto del patto di quota-lite.

Anche questa è una novità che stravolge le tradizioni dell'Avvocatura italiana, introducendo senza adeguata riflessione un istituto abituale in altri Paesi, in particolare negli U.S.A. dove peraltro è strettamente connesso con l'istituto della *class action*, in una prospettiva che molti temono foriera di mercificazione della professione, incidendo negativamente sulla necessaria indipendenza dell'Avvocato rispetto al mandato che gli è stato affidato.

Gli effetti della novità meriterebbero senza dubbio una più approfondita analisi, che potrà svilupparsi nell'ambito dell'auspicato dibattito che *la Paziienza* intende aprire con gli interventi di questo numero dedicati al contenuto del Decreto Bersani, ritengo però – ferma restando la (ir)responsabilità di un legislatore che pretende di introdurre un simile istituto senza confrontarsi con l'Avvocatura, al fine di adottare una soluzione meglio armonizzabile con il nostro ordinamento e le nostre abitudini sociali – che qualche profilo di positività possa derivarne sia per i cittadini sia per i professionisti.

Va subito detto, ricordando che l'e-

sperienza ci insegna che comportamenti scorretti potevano essere adottati anche nell'ambito della precedente normativa civilistica e deontologica, che un *patto di quota-lite* non significa *appropriarsi dei diritti del cliente* come teme Guido Alpa nell'intervento sopra citato: un patto trasparente e ben percepito liberamente dal cliente non va a tagliare nessuno; il problema sta nel verificare l'effettiva trasparenza del patto e quindi capire quale spazio ora rimanga al C.N.F. nell'intervenire su tali profili riscrivendo il Codice Deontologico, prevedendo, per esempio, che dall'accordo scritto risulti con chiarezza che il cliente abbia potuto scegliere liberamente tra *patto* e sistema tradizionale a tariffa (quale, dopo Bersani, si vedrà...).

Pensiamo quante volte un cliente non è stato in grado di affrontare una lite, con i suoi costi certi e le sue incertezze finali, pur avendo buoni diritti da far valere, ma non potendo ricorrere al gratuito a carico dello Stato: un esempio veramente diffuso l'abbiamo potuto cogliere recentemente nelle vicende dei *bonds* Argentina, Parmalat, Cirio, ecc., quando tante persone, spesso pensionati che avevano investito in tali titoli i loro risparmi, non sono state in grado di affrontare una causa contro i potenti studi legali delle banche dovendo anche anticipare le spese e gli onorari del proprio difensore.

In quel caso la mancanza della possibilità di stipulare l'impresentabile patto di quota-lite ha impedito una sacrosanta tutela e di fatto favorito i grandi gruppi finanziari.

Certo il Governo, pretendendo di agire con criteri di inesistente urgenza, ha creato una serie infinita di complicazioni che ora gli avvocati e di loro clienti dovranno risolvere direttamente, prima tra tutte le spese per l'eventuale soccombenza (Bersani ha dimenticato che negli U.S.A. solo in pochi casi c'è rischio di soccombenza per l'attore) e capire se l'obbligazione dell'avvocato rimane di mezzi o se non divenga di risultato.

In conclusione, non stracciamoci le vesti: non saranno le novità in materia di pubblicità o sul patto di quota-lite a travolgere l'Avvocatura, chiediamoci però perché nel nostro Paese è così bassa la stima sociale intorno alla nostra professione e consideriamo che se non si recupera, attraverso una funzione al servizio reale della comunità, il ruolo sociale che doverosamente ci spetta, si perderà ogni capacità di difesa nei confronti di un potere aggressivo ed abile nello sfruttare le debolezze dei propri interlocutori.

Stefano Commodo



SOGNO O SON DESTA: L'AVVOCATO ALLE PRESE CON LA PUBBLICITÀ ...



Ebbene mi ha riconvocata, sì quel signore elegante, con quella lunga barba bianca e gli occhi penetranti, quello che sta in quel mega ufficio lassù in cima, quasi irreali, il signor Mercato (cfr. *la Pazienza* n. 91 di giugno 2006).

Durante l'attesa il mio sguardo vaga in basso verso la strada e vedo una lunga fila di signori, più o meno distinti, tutti rigorosamente con la loro cartella in mano, che in una lunga coda discutono animatamente attendendo di entrare in un ufficio fronte strada con una insegna che recita "Inserzioni".

Mentre mi domando chi siano e che cosa stanno facendo ecco entra il mio ospite..

"Mi scusi del ritardo", mi dice impeccabile e cortese, "ma sa in questi giorni abbiamo un sacco da fare" e accennando alla lunga fila vociante in strada aggiunge: "È un disastro fare capire ai suoi colleghi che hanno scelto l'ufficio sbagliato!".

"Scusi, ma chi sono quei signori", chiedo timidamente, "Gliel'ho detto, i suoi colleghi, gli avvocati, che letto il Decreto Bersani hanno deciso di darsi alla pubblicità".

Beh, penso tra me e me, hanno fatto bene. "No guardi", mi dice il mio ospite che evidentemente mi ha letto nel pensiero, "Non pensi che queste inserzioni: Separazioni paghi una e ne fai due; Boccia con chi vuoi che al resto pensiamo noi; Se molti crediti hai fortuna con noi farai e altre amenità che le risparmi servano a qualcosa se non a ingrassare l'ufficio inserzioni".

"Ah no?, E allora cosa bisogna fare?". "Gliel'ho già detto l'altra volta; prima bisogna fare il Marketing". "Sì è vero, ma credo di non avere ancora capito bene di che si tratta".



“Vabbé!” dice sospirando il mio ospite, “Capisco che voi avvocati siete digne dell’argomento, ma ribadisco, basterebbe leggere che so, per esempio Italia Oggi. Prendiamo il numero del 3 agosto, c’è un articolo a firma Silvia Hodeges e Giulia Picchi che titola appunto: Il Marketing non è la pubblicità, vede lì è ben spiegato, vediamo i singoli punti:

- Il marketing è un processo molto articolato di cui la pubblicità non è che uno degli eventuali punti all’interno del capitolo della “comunicazione”.

Fare marketing soprattutto nel settore dei servizi e in particolare di quelli legali vuole dire:

- prima di tutto analizzare la propria identità professionale ponendosi alcune elementari domande: sono un avvocato

giovane, o esperto, lavoro in una grande città o in un piccolo centro, che tipo di servizi posso offrire (in che settori) e come mi caratterizzo: studio con impostazione aziendale attrezzato anche informaticamente per svolgere gran numero di pratiche seriali, studio boutique che cura esclusivamente alcuni settori ed è particolarmente attento alla relazione con il cliente? studio super specializzato o studio in grado di fornire un servizio multidisciplinare ecc.

- In secondo luogo bisogna riflettere a quale mercato ci si vuole rivolgere e su quali competenze distintive si vuole puntare per potersi differenziare dai concorrenti.

- Bisogna poi analizzare la propria attuale clientela, in primis sotto il profi-

lo economico-reddituale, sia per valutare l’effettiva convenienza dello studio a servirla (per esempio ora che i pagamenti dei gratuiti patrocini e delle difese d’ufficio sono bloccati, rivolgersi a quel tipo di clientela può risultare assolutamente penalizzante), sia per verificare che non esistano pericolose dipendenze da questo o quel cliente (è bene controllare la percentuale di fatturato apportata da ciascun cliente rilevante).

- terminate queste operazioni è molto importante mettersi dalla parte del cliente per coglierne i bisogni e le aspettative essendo attenti nella relazione a coglierne anche il linguaggio non verbale, dandogli la sensazione di essere veramente “ascoltato”. In questo senso fare marketing, significa trovare una propria personale formula per relazionarsi al meglio alla clientela, servirla efficacemente, assicurarsene la fedeltà e quindi soddisfarla al punto da farla divenire la propria migliore referenza. Ciò non significa affatto però essere succubi delle richieste del cliente, ma comprenderle e guidarle verso la soluzione effettivamente migliore o più equa, meno dispendiosa insomma con il miglior rapporto costi benefici anche sotto il profilo emotivo.

- Certo che il marketing implica anche una attività di comunicazione: occorre fare sapere, non solo ai propri potenziali clienti ma anche a quelli già acquisiti, chi si è, di cosa ci si occupa, quali sono le proprie expertise.

La pubblicità è certo uno degli strumenti della comunicazione, ma non bisogna dimenticare che il tipo di rapporto che si stabilisce tra un avvocato e il suo cliente è essenzialmente basato sulla fiducia, una fiducia che ci si conquista sul campo più in virtù della capacità di entrare empaticamente in sintonia con il proprio interlocutore che per le capacità tecniche, che in verità il cliente non è così in grado di valutare.

“Ecco, allora, vede che abbaglio hanno preso i suoi colleghi in fila laggiù? Pensano di sostituire tutto questo articolato processo con un annuncio pubblicitario, senza essersi chiesti prima a chi si rivolgono, con quale messaggio, per comunicare che cosa?”.

E mentre mi accingo a chiedere, a scavare, a capire ecco che l’immagine svanisce e mi sveglio anche questa volta confusa e agitata, forse devo rassegnarmi a bere una camomilla prima di andare a letto...?!

Giulia Facchini



Notizie e commenti

DA "LA PAZIENZA"

Con il rinnovo del Consiglio per il biennio 2006/2007 e con l'attribuzione delle cariche consiliari, ho assunto anche, in qualità di Presidente dell'Ordine, la Direzione de "la Paziienza". Il Comitato di redazione è stato rinnovato. Nell'attuale gruppo di lavoro vi è stato l'ingresso di nuovi collaboratori. Hanno deciso di non proseguire la precedente esperienza alcuni colleghi che avevano contribuito in modo eminente al prestigio della rivista: Pierluigi Amerio, che ha assunto la Presidenza della Fondazione Croce, nonché Fulvio Gianaria, Mario Napoli e Giovanni Villani. Desidero ringraziarli a nome di tutti i colleghi per l'opera svolta con intelligenza ed entusiasmo nell'orizzonte del reciproco arricchimento professionale. Gratitudine particolare va espressa a Fulvio Gianaria che, oltre al contributo cultu-

rale, ha profuso per molti anni una preziosa attività di coordinamento organizzativo, spendendo generosamente il proprio tempo nell'interesse della categoria forense. Esprimo infine la riconoscenza di tutta l'Avvocatura torinese e mia personale ad Antonio Rossomando che, in qualità di Presidente dell'Ordine, ha diretto con maestria "la Paziienza" per gli anni del suo mandato, tenendone alto il prestigio non soltanto nell'ambito piemontese, ma altresì nell'intero mondo forense italiano.

Mauro Ronco

DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1

9 giugno 06. Incontro del Consiglio con un gruppo nutrito di avvocati stranieri appartenenti alla struttura denomi-

nata PARLEX, che collega studi legali, ciascuno operativo in un Paese dell'Unione europea, cui sono associati anche uno studio statunitense e uno cinese. Al saluto del Presidente Mauro Ronco ha fatto seguito la presentazione dei colleghi stranieri da parte dell'avv. Marco Weigmann. L'occasione è stata propizia per uno scambio di esperienze professionali.

* * *

19 giugno 06. Il Consiglio, alla presenza di numerosi esponenti del Senato forense e dei Presidenti delle libere associazioni, ha ricevuto in dono dall'avv. Gianvittorio Gabri, Presidente dell'Ordine dal 1977 al 1994, una stampa antica raffigurante la città di Torino, già appartenuta all'insigne Presidente Fulvio Croce, trucidato dalle Brigate Rosse per aver adempiuto a un dovere di giustizia in qualità di Presidente



degli avvocati torinesi. L'avv. Gabri ha altresì donato all'Ordine una statua in bronzo raffigurante Cesare Beccaria. Il ringraziamento a Gianvittorio Gabri è stato espresso, a nome dell'Ordine e dell'intera Avvocatura torinese, dal Presidente Mauro Ronco, nonché dai colleghi Domenico Sorrentino, Gianpaolo Zancan e Antonio Rossomando, che hanno presieduto il Consiglio dal 1994 al 2006.

* * *

26 giugno 06. Il Consiglio, su relazione dell'avv. Domenico Sorrentino, ha deliberato l'invio a tutti i colleghi di un questionario sui temi relativi alla riforma del rito civile predisposto dall'Osservatorio della Giustizia Civile, in vista di una migliore conoscenza delle prassi giudiziarie che si vanno formando in sede giurisdizionale sul nuovo rito.

* * *

26 giugno 06. Il Consiglio, su relazione dell'avv. Mario Napoli, ha deliberato la partecipazione pro-quota nella misura del 50% alle spese relative a una borsa di studio per la partecipazione di un avvocato al *Master* sulle proprietà intellettuali (*Master of Laws – LL.M. in Intellectual Property*) organizzato dalla WIPO Worldwide Academy. L'assegnatario della borsa, designato dall'Università di Torino, è l'avv. Federico Bellan.

* * *

27 giugno 06. Nel salone delle conferenze della Fondazione Croce, su iniziativa del Consiglio, è stato ricordato l'avv. Giorgio Delgrosso. Dopo la presentazione dell'avv. Marcello Tardy hanno tenuto le orazioni gli avvocati Geo Dal Fiume e Gianvittorio Gabri. Hanno recato vive testimonianze della vita professionale i colleghi Sergio Badellino e Alfredo Frascarolo.

* * *

3 luglio 06. Il Consiglio ha rivolto il saluto e il ringraziamento dell'Avvocatura torinese alla dr.ssa Giulia De Marco, nell'atto di essere collocata in quiescenza, che ha presieduto per vari anni il Tribunale per i Minorenni di

Torino. Nel ricordare l'attività giudiziaria profusa al servizio della collettività e i suoi meriti scientifici, il Presidente Mauro Ronco ha consegnato alla dr.ssa De Marco una medaglia ricordo. L'alto Magistrato, ringraziando l'Ordine, ha sottolineato lo spirito di reciproca stima e collaborazione tra la Magistratura e l'Avvocatura torinese.

* * *

10 luglio 06. Assemblea straordinaria nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia sulle iniziative di protesta contro le misure punitive nei riguardi dell'Avvocatura contenute nel "Decreto Bersani".

* * *

10-11 luglio 06. Il Consiglio ha deliberato, su proposta dell'avv. Mario Napoli, di rappresentare alla cittadinanza le ragioni della protesta dell'Avvocatura contro il "Decreto Bersani". Sono state pubblicate due inserzioni a pagamento su *La Stampa* e la *Repubblica* sotto il titolo significativo: "Le nuove norme in ambito giudiziario sono realmente a favore dei cittadini?".

* * *

17 luglio 06. Il Consiglio ha approvato, su proposta dell'avv. Augusto Fierro, la graduatoria del concorso per la consegna della biblioteca giuridica che il Consigliere Paolo Dorigo ha messo a disposizione dell'Ordine affinché fosse donata a un giovane avvocato particolarmente meritevole. È risultato vincitore l'avv. Luca Jeantet. Seguono in graduatoria i colleghi: 2. Annalisa Boido; 3. Stefano Cresta; 4. Laura Bosio; 5. Anna Maria Viterbo; 6. Roberta Avola Faraci; 7. Edoardo Ferrante; 8. Anna Mastromarino. Il Consiglio si congratula con tutti i 22 partecipanti per l'alto livello professionale dimostrato. La graduatoria integrale è in visione presso la Segreteria del Consiglio.

* * *

28 luglio 06. Incontro di consultazione e dibattito, promosso dal Consiglio, sulle misure contenute nel "Decreto Bersani".

* * *

12 settembre 06. Assemblea straordinaria nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia sulle prospettive di tutela dei diritti dei cittadini alla luce della legge di conversione del "Decreto Bersani", nonché sulle proposte di riforma dell'ordinamento professionale oggetto di discussione nel Congresso dell'Avvocatura del 21, 22, 23, 24 settembre 2006.

* * *

14 settembre 06. Su iniziativa del Consiglio si è tenuto nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia un convegno sulle novità fiscali del "Decreto Bersani" convertito in legge. Ha svolto un'ampia e approfondita relazione, rispondendo anche alle molte domande degli intervenuti, l'avv. Michele Bianco.

3 ottobre/12 dicembre 06. Il Consiglio, d'intesa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, del Consiglio Notarile, delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia di Torino e della Fondazione Croce, ha organizzato un ciclo di incontri su "La riforma del diritto fallimentare". Il ciclo è scandito in ben 11 incontri con lezioni tenute da qualificatissimi avvocati, commercialisti, notai e professori universitari.

2

Il contributo dell'Avvocatura torinese ai XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006

Per consolidata tradizione, durante i Giochi olimpici (e, più recentemente, in occasione di altri significativi eventi sportivi), viene istituita, presso la sede delle competizioni, una Camera arbitrale ad hoc, emanazione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna.

Quest'ultimo, costituito nel 1984, è un'istituzione arbitrale indipendente e riconosciuta dal Comitato internazionale olimpico che conta oltre duecentotanta arbitri, selezionati in base alle specifiche competenze in materia di arbitrato e di diritto sportivo e provenienti da oltre ottanta paesi. Ogni anno circa centoventi nuovi ricorsi sono registrati nella cancelleria del Tribunale.

Il TAS ha il compito di risolvere le controversie giuridiche insorte in ambito sportivo ma anche di rendere pareri consultivi alle federazioni sportive internazionali e al Comitato internazionale olimpico.

Un lodo reso dal TAS è da considerare definitivo ed obbligatorio per le parti a fare data dalla sua comunicazione. Il lodo può essere eseguito al di fuori della Svizzera sulla base della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, attualmente sottoscritta da centoventicinque paesi¹.

In occasione dello svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali, celebrati nella nostra città, il TAS ha istituito un'apposita Camera arbitrale ad hoc, formata da sette arbitri (tra i quali l'italiano Massimo Coccia), e ha chiesto, come è tradizione, l'aiuto dell'Ordine degli Avvocati della città ospite al fine di avere una lista di avvocati disposti ad assistere *pro bono* atleti, federazioni sportive e comitati olimpici nazionali in occasioni di eventuali contenziosi.

L'apposito regolamento che disciplina lo svolgimento di questo specifico arbitrato risponde a una duplice esigenza: la rapidità e l'efficacia.

Poiché il contenzioso sorge a ridosso, ovvero nel corso, dello svolgimento delle gare, il giudizio arbitrale deve tenersi con estrema rapidità e il dispositivo del lodo viene, perciò, reso disponibile entro ventiquattro ore dal deposito in cancelleria del relativo ricorso.

Nonostante l'esigenza di celerità propria del procedimento, che si tiene in inglese o in francese, sono salvaguardati i diritti di difesa delle parti le quali sono chiamate a depositare memorie scritte e hanno la possibilità di illustrare oralmente le rispettive posizioni ed, eventualmente, di replicare innanzi agli arbitri.

L'efficacia della procedura è, d'altra parte, garantita dai poteri attribuiti al Collegio che può disporre d'ufficio tutte le misure istruttorie ritenute utili e valutare autonomamente i fatti posti alla base della domanda. Al lodo arbitrale è riconosciuta l'immediata esecutorietà e inoppugnabilità.

Il Collegio può, però, decidere di non decidere e rinviare la questione al vaglio del TAS perché si esprima secondo le regole ordinarie.

Gli arbitri, al fine di assumere la loro decisione, danno applicazione alla

Carta olimpica, ai regolamenti relativi alle singole discipline sportive e ai principi generali di diritto. In linea di massima non trovano, perciò, applicazione le norme interne statali (neppure quelle dello Stato ospite).

Esattamente come il lodo del TAS, ai fini della sua esecuzione, quello emesso dalla Camera arbitrale ad hoc deve intendersi come pronuncia arbitrale svizzera anche se resa all'estero.

Durante i Giochi olimpici invernali di Torino sono stati affrontati dieci contenziosi di cui tre hanno richiesto l'assistenza *pro bono*. In altri casi si è giunti ad una soluzione condivisa senza lo svolgimento della procedura arbitrale (in alcuni di questi è stata parimenti prestata attività di consulenza *pro bono*).

Con il primo ricorso, un'atleta delle Isole Vergini, Anne Abernathy, ha impugnato la sua esclusione dalla lista di partenza della gara di slittino singolo femminile a causa di un trauma riportato durante le prove. Nel corso della procedura arbitrale è stato raggiunto un accordo amichevole con la federazione internazionale di slittino che è stato recepito nel lodo finale.

Il secondo caso è venuto, con ampio rilievo, agli onori delle cronache sportive e ha riguardato il ricorso dell'atleta Isabella Dal Balcon che ha impugnato la sua esclusione dalla lista delle atlete italiane, predisposta dalla FISU, per quanto riguarda la disciplina dello snowboard parallelo.

Il Collegio arbitrale ha accolto la domanda dell'atleta italiana, riammettendola alle competizioni, riscontrando una serie di anomalie nell'applicazione dei criteri che la stessa FISU si era data al fine di selezionare le atlete in vista delle competizioni olimpiche.

Il lodo ha suscitato un certo scalpore perché è stato interpretato come manifestazione della volontà degli arbitri di sostituirsi al commissario tecnico nella selezione delle atlete. In realtà, come si è accennato, gli arbitri hanno semplicemente riscontrato un'inaccettabile incoerenza nella applicazione delle regole di selezione rimaste, come è naturale, insindacate nel merito.

Infine, in un terzo caso si sono contrapposte le federazioni di bob del Brasile e dell'Australia in merito alla necessità di escludere dalla competizione l'intera squadra di bob a quattro brasiliana dopo che un suo componente era

stato trovato positivo al nandrolone e sostituito da una riserva. Il ricorso della federazione australiana non è stato accolto.

In segno di riconoscenza per la disponibilità dimostrata dall'Avvocatura torinese in quest'occasione il Segretario generale del TAS, M. Matthieu Reeb, ha consegnato, al termine dei Giochi olimpici, una medaglia che ora fa bella mostra di sé presso il nostro Consiglio dell'Ordine².

Michele Vellano

¹ Per approfondire l'argomento si rinvia a E. GREPPI - M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli, Torino, 2005.

² Mi sia consentito, in qualità di coordinatore, ringraziare i colleghi che hanno, con grande entusiasmo, fornito il proprio contributo e garantito, *pro bono*, l'assistenza richiesta: Ermenegildo Mario Appiano, Enrico Bella, Maurizio Bortolotto, Michele Briamonte, Mario Colombatto, Guido Cravetto, Paolo Davico Bonino, Cristina Del Carretto di Ponti e Sessame, Marco Di Toro, Aldo Frignani, Cesare Gabasio, Cristina Martinetti, Mario Napoli, Paolo Pacciani, Carlo Pavesio, Roberto Piacentino e Antonio Rossomando.

DALLA COMMISSIONE INFORMATICA

Avvio del Servizio PolisWeb presso la Corte d'Appello di Torino


Come era stato anticipato nell'ultimo numero de *la Paziienza* è stato avviato il servizio PolisWeb presso la Corte d'Appello di Torino.

Grazie a tale servizio, collegandosi via internet all'apposito link posizionato sul sito del nostro Ordine (www.ordineavvocatorino.it), ciascun collega, previa autenticazione da effettuarsi mediante la smart card che già viene utilizzata per accedere al Servizio Sentenze On Line, potrà prendere visione delle informazioni annotate nei registri di cancelleria in relazione alle cause nelle quali risulta essere patrocinatore.

Nel contempo si sta lavorando fattivamente per ultimare anche la bonifica delle anagrafiche dei colleghi esistenti presso il Tribunale e, confidiamo, presto sarà così possibile avviare analogo servizio PolisWeb anche presso il Tribunale di Torino.

Roberto Macchia

Il Coordinatore della Commissione Informatica



Sasso nello stagno

IL SEGRETO VIOLATO

Quando mi è stato chiesto un intervento sulle problematiche, oggi di nuovo in auge, relative alla violazione delle norme poste a presidio della segretezza, ho subito accettato.

Con grande costernazione ed inquietudine sono, ma non solo io, spettatrice della abrogazione tacita di diritti posti a fondamento di uno stato democratico.

Esistono norme costituzionali che disciplinano e regolano le opposte esigenze di riservatezza e segretezza, da un lato, e di informazione dall'altro. L'art. 15 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà, della segretezza della corrisponden-

za, e di ogni altra forma di comunicazione. È questo un principio assoluto, al quale è possibile derogare solo in presenza di atto motivato e con le dovute garanzie di legge da parte dell'Autorità giudiziaria.

La norma appare dunque di palese percezione, non lasciando dubbio alcuno ad una differente interpretazione. Eppure è prassi quotidiana la sua violazione.

L'art. 21 della Costituzione, inoltre, prevede la libertà di stampa che non può essere censurata o soppressa.

Ora, senza entrare in una disamina sulla normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa e del diffi-

cile bilanciamento dei vari diritti, quelli definiti personalissimi quale quello all'onore, alla reputazione, all'immagine, alla riservatezza, ecc. e quello dell'informazione che, si ribadisce, sono entrambi inviolabili per la nostra Carta Costituzionale, e rimanendo, dunque, ad un approccio che vuole limitarsi a far osservare come l'art. 15 Cost. viene di fatto completamente derogato, non si può fare a meno di rimarcare che viviamo in una società dove non esiste più alcun segreto ed invero siamo in presenza di un abuso di libertà di informazione.

Va da sé che questa non era la volontà del Costituente ma non è



neppure quella del nostro Legislatore che, infatti, recependo il dettato Costituzionale, all'art. 329 c.p.p., sancisce l'obbligo del segreto istruttorio e all'art. 114 c.p.p. il divieto di pubblicazione di atti e di immagini.

Entrambe le norme hanno una comune *ratio*: da un lato quella di evitare che la diffusione di notizie relative ad indagini possano pregiudicare l'attività investigativa del Pubblico Ministero in ordine alla promozione dell'azione penale e dall'altro che la loro divulgazione possa ledere irrimediabilmente la reputazione degli indagati, venendo così meno quel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone coinvolte.

Il dovere – obbligo di mantenere la segretezza sui fatti oggetto di indagine viene meno solo quando l'imputato viene messo a conoscenza degli atti compiuti dal Pubblico Ministero, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Siamo nuovamente di fronte ad un contemperamento compiuto dal Legislatore tra le norme sancite all'art. 24, comma secondo e 111, comma terzo, della Costituzione, che prevedono il diritto per l'indagato di conoscere gli elementi di accusa a suo carico e le summenzionate norme che disciplinano il segreto istruttorio e il divieto di pubblicazione di atti e immagini.

Al comma secondo e terzo dell'art. 329 c.p.p. sono previste due deroghe in tema di desegretazione. Il primo comma consente, anche in deroga all'art. 114 c.p.p., la pubblicazione di singoli atti o di parte di essi qualora *“sia necessario per la prosecuzione delle indagini”*. È lasciata alla discrezione del Magistrato titolare delle indagini la possibile *discovery* dell'attività da lui posta in essere. Discrezionalità che trova il limite nella valutazione che lo stesso compie in merito alla necessità per la prosecuzione delle indagini stesse.

In senso diametralmente opposto

è l'ultimo comma del summenzionato articolo, che prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di protrarre il segreto per singoli atti qualora questo si renda necessario per la prosecuzione delle indagini e a condizione che vi sia il consenso dell'imputato.

Alla previsione normativa di cui all'art. 329 c.p.p. chiamata “segretezza interna”, si aggiunge la cosiddetta “segretezza esterna”, sancita dall'art. 114 c.p.p. che si concretizza nel divieto di pubblicazione, anche parziale, attraverso i quotidiani o con altri mezzi di informazione, di atti giudiziari coperti da segreto o anche solo del loro contenuto. Per quelli non più coperti da segreto sussiste il divieto di pubblicazione anche parziale dell'atto fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, mentre è possibile la pubblicazione del loro contenuto.

Per “atto” deve intendersi il testo del documento, mentre per “contenuto” una sintesi dello stesso e comunque non la sua esatta riproduzione.

Il differente regime normativo è motivato dalla Suprema Corte dalla circostanza che la pubblicazione parziale di un atto di indagine *“può contenere dettagli e passaggi tali da ampliarne considerevolmente l'efficacia ostensiva rispetto a quella derivante dalla mera pubblicazione del contenuto”* (Cass. Pen., Sez. I, 10/10/1995, n. 10948).

La distorsione di tali principi è palese. In astratto, è previsto il divieto della pubblicazione anche parziale di atti non più coperti dal segreto, ancorché conosciuti dalla persona sottoposta alle indagini, mentre capita sempre più spesso, che un cittadino apprenda di essere indagato non dalla Procura della Repubblica ma dagli organi di stampa.

Una mattina si sveglia e mentre si appresta a fare la prima colazione, sorseggiando il tè o il caffè nell'atto di sfogliare il quotidiano, si trova in terza pagina accusato di avere com-

esso a rispondere innanzi all'Autorità Giudiziaria.

La violazione sistematica, oserei dire cronica, di tali norme a presidio di quel diritto da un lato di segretezza nonché riservatezza e dall'altro di necessità per l'espletamento delle indagini, porterebbe a pensare che la loro violazione non costituisca illecito penale.

Invero, l'art. 326 del codice penale previsto quale delitto, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, violando o abusando dei doveri inerenti alla sua qualità, riveli notizie d'ufficio che devono rimanere segrete o ne agevoli in qualunque modo la conoscenza.

Lo stesso dicasi per la contravvenzione prevista all'art. 684 c.p., che ha ad oggetto la pubblicazione parziale, riassunta o a guisa di informazione, di atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

Per concludere: è sbagliato parlare di rimedi, perché questi solitamente vengono posti in essere quando manca una regola, in poche parole, quando vi è un buco normativo. Nel nostro sistema, invero, per quanto ho scritto sopra, non ci sono lacune di alcun genere, né a livello costituzionale, né a livello processuale-penale, né tanto meno sotto il profilo penale sostanziale.

Esistono le norme, esiste il coordinamento tra le stesse, esiste infine la sanzione in caso di loro violazione. Insomma: basta rispettarle. Non si può restare silenziosi e far passare l'anormalità per normalità.

Fanno, dunque, bene quegli avvocati che, credendo ancora nelle regole che disciplinano il nostro processo, propongono eccezioni o questioni ed insistono affinché sia applicata la legge.

È nel rispetto di quest'ultima, infatti, che l'avvocato, o meglio tutte le persone di diritto, devono muoversi perché solo così si può cogliere l'essenza di una società democratica.

Anna Chiusano



IL PROCESSO ANTICIPATO

Ogni estate, anzi ormai ogni stagione, ci riserva con sempre maggior frequenza e analiticità, anticipazioni sui mass-media di atti di indagine relativi a procedimenti penali che in futuro potrebbero condurre alla celebrazione di processi nelle sedi a ciò deputate, vale a dire le aule dei tribunali. Anticipazioni non certo nel senso di notizie su arresti, perquisizioni o altre iniziative della polizia giudiziaria o degli uffici di una procura e neppure in quello della formulazione di ipotesi da parte del giornalista, analogie o ragionamenti su questo o quel caso a partire dalle notizie in suo possesso. Nemmeno nel senso di indagini giornalistiche parallele, magari complesse, faticose, a volte anche rischiose.

Anticipazioni, purtroppo, nel senso di pubblicazione integrale o parziale di atti del fascicolo del PM, di quelle

risultanze di indagine che potranno, in caso di giudizio, essere indicate come prove e ne dovrà essere valutata dal Giudice l'ammissibilità, la rilevanza, l'utilizzabilità prima di qualsivoglia valutazione nel merito. Pubblicazione anche di materiale estraneo ai fatti oggetto di indagine, compreso quello non utilizzabile per espresso divieto di legge, in ogni caso di atti coperti dal segreto d'ufficio o comunque accessibili soltanto a precisi soggetti processuali.


Sappiamo tutti che con la divulgazione di intercettazioni telefoniche e ambientali dai casi della Banca d'Italia, Moggi, Vittorio Emanuele di Savoia, sino a quelli di cittadini spesso definiti anonimi ma il cui nome e cognome è ben noto almeno ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro, ai compagni di scuola dei figli, una serie di persone viene

disinvolatamente "denudata in pubblico senza alcun ritegno"¹.

Sorgono spontanei tre interrogativi: di chi è la responsabilità, i responsabili vengono o no puniti, come evitare il ripetersi di ulteriori divulgazioni.

Alla prima domanda si risponde indicando il giornalista, il suo editore e coloro che dovrebbero essere i custodi degli atti di indagine e che invece ne consentono l'accesso al pubblico spesso ben prima che alle parti processuali.

Chi è oggi questo giornalista? Dice uno di loro: un "giornalista-accattono... magari nobile accattono... tra tutte le fonti possibili di una notizia alla quale, da giornalista, nel 90% dei casi, per legge non potrebbe e non dovrebbe accedere"². Questo troppo spesso è infatti diventato l'approccio del giornalista con lo scrivere in materia processuale: decisa propensione per la fase



delle indagini, aggressioni al segreto tutelato ed alle persone gettate in pasto all'opinione pubblica, avvio di un processo mediatico capace di oscurare il processo reale, prima e dopo la sua celebrazione. Apparentemente nobile perché in grado di alzare il velo anche su atti che potrebbero non avere mai dignità processuale e così consentire alla gente di farsi giudice, forte di ciò che ritiene "sostanza", libera da regole e formalismi... Per coerenza non si comprende come mai questa "libertà" di lettori e giornalisti non giunga alle estreme conseguenze attraverso campagne per l'abolizione di tutte quelle norme a tutela della riservatezza, della privacy, di diritti individuali che sembravano invece tenute sempre in maggior considerazione negli ultimi anni; o forse il guardare dal buco della serratura dà piacere proprio perché è proibito e fin tanto che si guardano gli altri e non ci tocca di essere guardati?

Quale editore? Quello che ben difficilmente riterrà la proprietà del mezzo di informazione disgiunta dai propri interessi politici o economici e dunque quello che avrà un forte interesse per le notizie che rappresentano un mezzo di aggressione degli avversari; nel migliore dei casi l'editore che per ragioni di concorrenza tra testate e di appetibilità per il mercato pubblicitario che è il suo ossigeno, sostiene di vivere proprio di notizie sensazionali, proibite...

È però giunto il tempo di guardarci negli occhi e chiederci se non abbia tutte le ragioni chi sostiene che "il giornale stampato è l'approdo finale di una filiera che comincia dal pubblico ministero"³, mettendo da parte le foglie di fico rappresentate dal funzionario o dal segretario infedele che potrà semmai essere l'eccezione ma non la regola, o dalle ipotetiche altre parti processuali che in coincidenza con la pubblicazione degli atti ne potrebbero avere conoscenza, ma non certo interesse alla diffusione!

È infatti esperienza comune non solo l'indifferenza di alcuni uffici della Procura rispetto a quelle che vengono chiamate "fughe di notizie", non solo la prassi che vede trascritte ed inserite nei fascicoli intercettazioni il cui utilizzo è

vietato – per esempio quelle con i difensori – o di carattere assolutamente privato e non pertinenti con i fatti di causa, ma soprattutto la crescente simbiosi che si è venuta a creare in troppi casi tra la stampa e gli uffici di molti PM. Ciò non solo per acquisire visibilità che in una società di mass-media significa purtroppo anche importanza e fama, ma perché il processo attraverso i mass-media può far gioco al PM – tanto più se in posizione di forza rispetto ad un giornalista supplichevole ma obbediente – perché gli consente di celebrarlo ben prima del processo reale e secondo uno schema che sappiamo avere "caratteri, regole, codici narrativi e ritmi proprio ontologicamente diversi"⁴. Ancora, è uno strumento che può consentire al PM di superare più agevolmente le sconfitte nelle aule di tribunale proprio perché si rivolge innanzitutto ad un pubblico-giudice che, con l'aiuto di qualche giornalista fedele, non esiterà a schierarsi dalla sua parte, mentre l'imputato assolto, tanto più è sconosciuto, tanto più dovrà combattere per ottenere, dopo la gogna mediatica, la pubblicazione della notizia sulla sua sentenza reale e non virtuale.

Il meccanismo è preoccupante, sia perché alimenta la delegittimazione di un sistema giustizia che è minato già da altre cause e non necessita di spinte dall'interno, sia perché è contagioso e se ad oggi la bilancia pende prevalentemente per il peso e la voce dalla parte dell'Accusa, non può essere una consolazione veder realizzato l'analogo dalla Difesa, con buona pace di una giustizia che si vorrebbe condivisa nelle aule di tribunale.

E con ciò si spiega anche perché sia negativa la risposta al secondo degli interrogativi: è vero che sono larghe le maglie della rete normativa in materia, che il diritto a non rivelare la fonte costituisce una garanzia per il giornalista (e non solo per lui!), che con il deposito degli atti di indagine, in astratto, le fonti di informazione si moltiplicano consentendo un ping-pong non solo sulla responsabilità, ma anche sulla sussistenza della stessa, ma è certo che ove il PM non condivida una "fuga di notizie" ha gli strumenti, da un lato per

fornire un'informazione lecita, dall'altro per perseguire i protagonisti di un giornalismo tanto più urlato quanto più le notizie dovrebbero essere coperte da segreto o accessibili alle sole parti coinvolte. D'altra parte è stato giustamente osservato che "non vi può essere credibilità alcuna se chi è chiamato ad indagare su altri non è in grado di garantire lui per primo il rispetto della legge nelle sue attività o dei suoi collaboratori"⁵. A maggior ragione in tutti quei casi in cui un siffatto giornalismo usa strumentalmente l'occasione di un'indagine per diffondere non solo notizie coperte da segreto, ma anche quelle che solo il PM poteva acquisire per l'eccezionalità degli strumenti a lui consentiti proprio perché nell'ambito di un'indagine penale e non di un'inchiesta giornalistica.

Pur nella convinzione che si debba voltar pagina attraverso una diversa responsabilizzazione e consapevolezza culturale di tutti i soggetti in questione e comunque attraverso il rispetto e l'applicazione della normativa vigente, si avverte l'esigenza di una sua messa a punto: da un lato integrando il codice deontologico dei giornalisti ed i poteri del Garante della Privacy, anche dando attuazione a quella "Carta dell'informazione giudiziaria che dovrebbe definire la deontologia ed i criteri irrinunciabili con i quali produrre informazioni sul carcere"⁶, magari estendendola alle informazioni sull'indagato al di là del suo stato di detenzione; dall'altro attraverso maggiori responsabilità dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali in tema di gestione, vigilanza e controllo dei centri di intercettazione e dei funzionari addetti, nonché la previsione di diverse modalità per la trascrizione delle intercettazioni consentite, per la distruzione delle superflue e/o inutilizzabili, con pene diverse da quelle riservate alle contravvenzioni.

Al Legislatore, a volte distratto, a volte non sufficientemente calato nella concretezza dell'esperienza quotidiana in materia, potrebbero essere utili i vostri suggerimenti!

Elena Negri

NOTE

¹ Mauro Paissan componente Autorità Garante privacy a *Il Manifesto* 21.6.2006

² Luigi Ferrarella per *Questione Giustizia* n. 1/2006 nell'articolo *Cronaca giudiziaria: le alternative possibili al segreto di Pulcinella (considerazioni un po' provocatorie di un giornalista)*

³ Mauro Paissan componente Autorità Garante privacy a *Il Manifesto* 21.6.2006

⁴ Glauco Giostra convegno di Pescara 2005 in onore di Emilio Alessandrini

⁵ Enrico Buemi - responsabile giustizia dello Sdi nella dichiarazione 20.6.2006

⁶ Mauro Paissan componente Autorità Garante privacy nel corso della giornata di studio 8.6.2006 "Dalle notizie 'da bar' alle 'notizie da galera'" sulla proposta di stendere la "Carta di Padova" sul modello di quella di Treviso relativa ai minori



Storia dell'Avvocatura

FRANCESCO SAVERIO VEGEZZI

(Torino, 21 dicembre 1805- ivi, 23 luglio 1888)

L'avvocato Saverio Vegezzi con la nipote Teresa, nel 1867.



Cenni generali

Sulla scena della storia maggiore la figura di Francesco Saverio Vegezzi viene ricordata in relazione ad un episodio di una certa importanza nell'ambito di quella complessa partita che fu giocata fra lo Stato italiano e la Chiesa fin dall'indomani della raggiunta unificazione nazionale.

Molte erano in Italia le questioni irrisolte di politica ecclesiastica, né vi giovava l'atteggiamento di intransigente difesa degli antichi privilegi, rivendicato dalla Chiesa non soltanto nella sfera della cura delle anime, ma in quella del potere temporale; segnatamente nei suoi rapporti con la neonata amministrazione italiana (in particolare nei territori già dello Stato pontificio).

La riconciliazione degli animi era, del resto, difficilmente raggiungibile quando a tutti era evidente che l'unità del Paese non poteva dirsi raggiunta se non con Roma capitale. Il che voleva, per forza di cose, dire: con Roma liberata dal Governo papale.

In tale contesto si inseriscono i negoziati che nell'anno 1865 il Vegezzi fu incaricato dal Governo La Marmora di condurre con la Chiesa.

Oggetto di quella missione era il risolvere la questione riguardante il giuramento di fedeltà, che lo Stato italiano pretendeva dai vescovi delle antiche province del Papa, e che questi non aveva fino ad allora consentito.

La missione fallì, come si vedrà dal testo che segue. Ma vasto fu nei circoli diplomatici europei l'interesse che suscitò, e non di scarso momento le riflessioni giuridico-politiche che ne seguirono.

Ad autorevoli osservatori stranieri, anzi, quei negoziati offrirono lo spunto per avanzare proposte di soluzione dei rapporti Stato/Chiesa, le quali dovevano dimostrare tutta la loro fecondità in un non lontano futuro.

Sulla diversa scena della storia (non si dirà minore, ma specialistica, come quella che è propria) dell'avvocatura italiana, a Francesco Saverio Vegezzi va riconosciuto il merito di avere presieduto il Consiglio dell'ordine di Torino che, nell'anno 1883, primo in Italia, deliberò l'iscrizione all'Albo di una donna avvocato.

*** ** **

Della figura di Francesco Saverio Vegezzi non è facile dare quei cenni che la racchiudano entro le dimensioni di un medaglione biografico. E questo, prima ancora che per la sua complessa personalità (in cui, pur dominando l'elemento di uno spiccato moderatismo culturale e politico, vi era interesse e spazio alla apertura verso il nuovo), per la sua partecipazione a

taluni tra i passaggi-chiave più significativi dell'epoca in cui visse.

Si potrebbe dire di lui che fu un "uomo per tutte le stagioni", se non fosse che questa immagine, entrata ormai nell'uso del linguaggio politico, ha preso da tempo una connotazione negativa¹.

Intanto, la sua formazione.

Nacque a Torino il 21 dicembre 1805. Per parte di madre era imparentato con i Richelmy, la famiglia cioè del cardinale Agostino; il padre, Pietro Vegezzi, ebbe rapporti di amicizia con Michele Benso di Cavour, diventati poi schietta consuetudine di vita tra i rispettivi figli, Saverio, e Camillo Cavour.

Le notizie che di lui, giovane, si hanno dicono che entrò nell'avvocatura torinese, dove acquistò ben presto una notevole reputazione.

Ebbe studio legale in Via Barbaroux n. 2.

I primi compendi biografici riferiscono succintamente che "appartenne al novero di coloro che spinsero Carlo Alberto sulla via delle riforme politiche"².

Fu eletto deputato al primo Parlamento subalpino, dove fu riconfermato ancora nella settima, ottava e nona legislatura.

Nel 1856 ebbe la nomina a Consigliere di Corte di Cassazione. Fu successivamente preposto alla Direzione del Demanio, ed entrò come componente della "Commissione d'alta sorveglianza delle operazioni concernenti la Cassa ecclesiastica"³.

Guadagnatosi considerazione di esperto amministratore, venne chiamato dal Cavour a reggere il Dicastero delle Finanze nel suo terzo ministero (1860).

Quale "primo ministro delle Finanze del primo Gabinetto che può già dirsi italiano" dovette prendere dure misure per il contenimento dei conti pubblici di fronte alla penuria delle risorse disponibili; impose un controllo rigoroso sulla spesa pubblica; razionalizzò il sistema, unificando i vari ordinamenti fiscali dei territori annessi, e riorganizzando su nuove basi la Cassa Depositi e Prestiti.

Per lo Stato negoziò importanti operazioni di prestiti, come quello contratto con i Rothschild di Parigi, che gli valse la gratitudine personale del Presidente del Consiglio conte di Cavour⁴.

Passò al Dicastero della Giustizia, in sostituzione di Giovanni Battista Cassinis, e qui fu uno dei protagonisti della estensione applicativa dei codici

sardi alle province annesse. Sottoscrisse insieme a Cavour e a Terenzio Mariani i decreti del marzo e del dicembre 1860, con cui entravano a far parte dello Stato italiano i territori dell'ex Regno delle Due Sicilie, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria.

Porta anche la sua firma la legge 17 marzo 1861, con la quale fu proclamato il Regno d'Italia.

*** **

Vorrei toccare ora due tra quelli che sono, a mio avviso, momenti particolarmente significativi della sua vita pubblica.

Uno è direttamente connesso con la sfera più strettamente politico-diplomatica, e riguarda i rapporti fra Stato e Chiesa. L'altro è, viceversa, legato alla storia dell'avvocatura torinese, ed è una circostanza che, considerata l'importanza delle conseguenze prodottesi, si traduce in un vanto per l'intera avvocatura italiana.

1. Quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa, occorre ricordare che la storia recente di tali rapporti, già da qualche anno prima dell'unificazione, era segnata da una successione di contrasti sempre più acuti dovuti al processo di progressiva secolarizzazione dello Stato, che risaliva all'attività riformatrice condotta in Piemonte da Carlo Alberto.

Non deve ritenersi isolato il caso dell'arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, imprigionato e poi esiliato dal pur devoto sovrano, Carlo Alberto, a causa della sua pervicace opposizione all'adozione di nuovi metodi pedagogici nelle scuole, alla legge sulla stampa dell'ottobre 1847 (che aboliva la censu-

ra ecclesiastica), e infine in seguito alla sua aperta ribellione all'entrata in vigore, a far tempo dall'aprile 1855, delle leggi Siccardi, abolitrici del Foro ecclesiastico e del diritto d'asilo.

Si può dire anzi che, dopo il 1848, tutto lo Stato piemontese, la cui politica venne progressivamente influenzata dal movimento liberale in ascesa, abbia perseguito l'obiettivo della laicità, con la separazione tra Chiesa e Stato, anche attraverso una (cauta) apertura alla libertà di coscienza e di espressione di credo religioso.

Il fenomeno della secolarizzazione della società fu una linea di tendenza che, dopo l'unità, si estese alla maggior parte della società italiana, in parallelo con le diffuse rivendicazioni che volevano Roma capitale d'Italia.

Nell'intreccio di rapporti, sempre più tesi – che videro il loro punto di massima criticità nella caduta del potere temporale del Papa seguita alla entrata dei bersaglieri dalla breccia di Porta Pia il 20 settembre 1870; caduta sanzionata dalla legge delle Guarentigie, che a sua volta diede alimento alla Questione romana, durata quasi mezzo secolo – si inserisce un episodio non secondario: che ebbe come protagonista Francesco Saverio Vegezzi.

Questi, alieno da spirito anticlericale e anzi cattolico praticante, fu nel marzo 1865 incaricato dall'allora Presidente del Consiglio, Alessandro La Marmora, di avviare negoziati con il Papa.

L'occasione era data dalla vicenda della nomina dei Vescovi nelle diocesi vacanti dei territori ex pontifici.

Il Pontefice, Pio IX, pretendeva che tale nomina fosse affar suo; il governo



italiano intendeva, per contro, sottoporla ad una propria autorizzazione ed esigeva che, una volta nominati, i Vescovi si obbligassero a prestare giuramento di fedeltà al Sovrano.

Ecco, precisamente, quanto scriveva sull'origine di quei negoziati La Marmora – Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri – in una sua comunicazione circolare del 5 luglio 1865⁵:

“Con una lettera in data del 6 marzo (1865), diretta a S.M. il re Vittorio Emanuele II, il Santo Padre manifestò la preoccupazione che gli cagionava la vacanza di un così gran numero di sedi vescovili in Italia ed espresse il desiderio di un accordo che mettesse fine a questo stato di cose.

S.M. e il suo Governo, che hanno sempre avuto per principio di separare intieramente le cose della religione da quelle della politica, accolsero con premura l'invito della Santa Sede. La questione dei vescovadi vacanti, puramente ecclesiastica, offriva, secondo noi, a condizione che da ambe le parti la si trattasse come tale, una felice occasione di provare al Santo Padre che la sua autorità spirituale è circondata in Italia da un rispetto altamente profondo e da una deferenza più grande forse che nella maggior parte degli altri Stati cattolici. Il commendatore Vegezzi [il grassetto è mio: n.d.r.] il quale si raccomandava per le sue qualità personali sì alla fiducia del Santo Padre come a quella del Re, fu incaricato di recarsi a Roma per istabilire, d'accordo colla Santa Sede, i punti sui quali l'accordo doveva aver luogo e per procedere ad uno scambio di vedute preliminari sui mezzi di giungere a questo accordo;...”

Il Vegezzi partì per Roma munito di un mandato dall'ambito circoscritto: trattare la soluzione delle sedi vescovili vacanti nei territori annessi.

Accorto politico, che aveva dato buona prova di sé in altre trattative diplomatiche (è il caso del prestito con i Rothschild), e ben visto nella cerchia ecclesiastica romana, egli sembrava essere il negoziatore ideale per portare a buon fine la missione affidatagli.

In un carteggio epistolare riservato, che La Marmora intratteneva in quel periodo con un amico e antico collega di governo – il conte Gabrio Casati –, vi è una missiva del primo (Firenze, 9 giugno 1865) che dice fra l'altro: *“...il Vegezzi mi sembra avere molti numeri per condurre*

*a buoni termini le trattative con Roma, riguardo alle sedi vescovili vacanti, giacché per ora non si tratta d'altro. So che il Vegezzi è stato anche munito di molte commendatizie per Prelati romani: ma sono di parere che di queste cose non debba abusare. Come il Papa fece il primo passo scrivendo al Re, così preferisco che i Cardinali vadano a cercar Vegezzi, anziché questi abbia l'aria di mendicare appoggio e protezione”*⁶.

La notizia di quella missione, che doveva rimanere segreta, venne invece ben presto a conoscenza del pubblico. Ne fecero un gran rumore le gazzette; molti circoli politici vollero dire la loro.

Quei patrioti italiani, che avevano sentimenti cattolici, la salutarono come l'avvio di un'epoca di riconciliazione fra Chiesa e Stato⁷; altri invece l'accosero con diffidenza, esprimendo il timore che il Governo facesse concessioni dannose per gli interessi della nazione.

Il dibattito derivatone ingenerò l'equivoco che con quella missione, la quale – come si è accennato – mirava soltanto a definire il problema delle nomine episcopali, si volesse avviare direttamente una nuova fase politica generale con la Chiesa. Che si volesse, in altri termini, cercare di regolare tutte le questioni ecclesiastiche rimaste irrisolte dopo la morte del conte di Cavour.

Dopo qualche settimana dall'inizio dei negoziati ci si rese conto che questi erano destinati ad insuccesso.

Senza dubbio, e pur nello spiegamento delle migliori intenzioni da parte dei diretti protagonisti (Vegezzi per lo Stato italiano, il cardinale Antonelli per la Santa Sede), all'esito infausto contribuiva già l'ambiguità degli obiettivi dichiarati, in contrasto con quelli, più ambiziosi, dissimulati. Ambiguità che, va detto a suo onore, non fu mai del Vegezzi.

A questo si aggiunsero iniziative confuse e portate in più direzioni, tutte fatte per aumentare la diffidenza fra le parti.

Il Governo aveva preso riservatamente a trattare con i mazziniani, per cercare un punto di accordo sulla questione della capitale, che da Firenze si voleva quanto prima portare a Roma.

La Chiesa, a sua volta, alternava una lentezza paralizzante a momenti di calcolata apertura.

A intorbidire il quadro, forse in maniera definitiva, provvide l'intervento di un monaco, tale padre Luigi Tosti, abate del Convento di Montecassino, che si dichiarava fautore dei diritti dello

Stato italiano, ma in pari tempo vantava notevoli entrate nella Curia romana.

Questi esortò, fece appelli, rimbrottò, premette su entrambe le parti. Poi, non si sa quanto incoraggiato da altri, avanzò una proposta – non richiesta e resa di dominio pubblico – sui termini con cui si doveva chiudere quel negoziato. Sostenne cioè che la questione del giuramento dei vescovi, nelle mani del rappresentante del Re, si dovesse superare aggiungendo la formula *“fatti salvi i diritti della Santa Chiesa”*.

Vi fu chi trovò oscura e ingiustificata questa precisazione. Chi criticò l'interferenza da parte di un soggetto, qual era il padre Tosti, sprovvisto di qualsiasi legittimità a intromettersi in una missione diplomatica in corso fra due Stati sovrani.

In breve, anche per questo motivo, la missione fallì⁸.

Il risultato fa talmente deludente, da rischiare non solo di guastare i rapporti fra i patrioti cattolici e i circoli governativi (indizio eloquente furono le recriminazioni che intercorsero reciprocamente fra il Casati e La Marmora), ma da provocare una reazione a catena nell'ambito dello stesso Ministero. I dissensi che si erano manifestati in occasione dei negoziati Vegezzi portarono di lì a poco alle dimissioni di Giovanni Lanza da Ministro dell'Interno; preludio della crisi ministeriale che si ebbe alla fine del 1865, e che indusse il generale La Marmora a rassegnare le dimissioni per l'intero Gabinetto.

*** **

Nella storia della missione Vegezzi si colloca un diverso episodio, che trascende l'oggetto di questo scritto, ma che vale la pena sia qui segnalato.

A seguire attentamente le fasi di quel negoziato vi era, all'estero, un osservatore intelligente e attento quale l'uomo politico inglese William Gladstone. Amico da sempre dell'Italia, profondo conoscitore della materia religiosa e dei temi di politica ecclesiastica, mosso da non nascoste simpatie verso il cattolicesimo, il Gladstone scrisse in più occasioni che la cosa più saggia da farsi sarebbe stata una rinuncia del Papa al potere temporale⁹, e quindi alla difesa di esso mediante le forze di occupazione francesi.

Giunse quindi a teorizzare uno scenario in cui, a fronte della rinuncia al potere temporale, la Santa Sede conservasse in altro modo la sovranità

(“Suzerainty”) sul proprio antico dominio territoriale, delegando lo Stato italiano ad esercitare in via vicariale i suoi affari secolari e finanziari.

Lo strumento adeguato a garantire il rispetto di questa sovranità attenuata del Pontefice, e al tempo stesso per assicurarne l'autonomia nelle funzioni, era dallo statista inglese indicato in un “Gran Concordato”, da stipularsi fra il Papato stesso e le Potenze del Trattato di Vienna, cui doveva aggiungersi il Regno d'Italia¹⁰.

La soluzione, inutile a dirsi, parve in quel momento non realistica, e non se ne fece nulla. Essa però portava in sé il germe di un'idea niente affatto utopistica, ma anzi degna di sviluppi sia sotto il profilo giuridico sia in chiave strettamente politica. Quanto parte almeno di quell'idea fosse feconda, doveva dimostrarlo la storia poco meno di mezzo secolo dopo, con il Concordato e il Trattato intercorsi fra l'Italia e la Santa Sede.

** ** *

2. Francesco Saverio Vegezzi si trovò al centro di un altro importante avvenimento storico; questa volta della storia dell'avvocatura torinese, ma più in generale dell'avvocatura italiana tutta.

Fu quello relativo al caso di Lidia Poet, la prima donna in Italia iscritta all'albo degli avvocati.

Sulla vicenda di Lidia Poet, che tanto scalpore sollevò nelle cronache del tempo, si è scritto molto e ancora di recente¹¹.

Mi limiterò ad alcuni aspetti, che interessano da vicino il Nostro.

Lidia Poet nacque a Trverse di Pinerolo nel 1855, da una facoltosa famiglia di credo valdese. Conseguita la laurea in legge, iscrissi al registro dei praticanti e svolta la pratica presso lo studio dell'Avv. Berteza di Pinerolo, sostenuto (il 15 e il 16 maggio 1883) e superato l'esame da procuratore, la Poet chiese l'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori di Torino. Era la prima donna a farlo.

La sua richiesta sollevò sorpresa e polemiche negli ambienti forensi di Torino.

E, bisogna rilevare, il Consiglio dell'ordine torinese si comportò con onore e grande coraggio.

Il 1° agosto 1883 fu portata dunque al Consiglio la domanda di iscrizione della dottoressa Lidia Poet.

Presiedeva l'avvocato Francesco Saverio Vegezzi, che era in ordine di tempo il secondo Presidente dell'Ordine

degli Avvocati e Procuratori, da quando questo era stato istituito nel 1874¹².

Nella seduta – riferisce la Bounou – prese subito la parola l'avv. Desiderato Chiaves, ex Ministro dell'Interno, che si disse contrario all'iscrizione in quanto l'avvocatura era da considerarsi una funzione pubblica; ammettere le donne all'avvocatura era ridicolo e non opportuno proprio in omaggio ai “*principi che ci governano*”.

A questa posizione aderì l'avv. Federico Spantigati, deputato della Sinistra, che soggiunse: “*Nessuna legge ha mai pensato di distogliere le donne da quelle ordinarie occupazioni domestiche che loro sono proprie*”.

A tali argomentazioni furono però, fortunatamente, contrari il Presidente ed altri quattro Consiglieri (Giordana, Villa, Bruno, Pasquali), i quali precisarono che “*a norma delle leggi civili italiane le donne sono cittadini come gli uomini*”. Sarebbe stato antiquato voler continuare sulla vecchia strada poiché la tendenza della legislazione dell'epoca andava verso la parità.

La maggioranza del Consiglio (otto consiglieri su dodici) votò perciò per l'iscrizione di Lidia Poet all'Albo degli avvocati di Torino.



Quale non fosse il clamore che ne scoppì è facile immaginare. Intanto, lo Spantigati e il Chiaves si dimisero dal Consiglio dell'ordine per protesta. Oltre che sui giornali, il dibattito toccò un po' tutto il mondo giuridico dell'epoca. E il caso approdò innanzi alla magistratura.

Il Procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Torino impugnò la delibera di iscrizione, motivando la propria opposizione con il considerare che alla donna *“il titolo e l'esercizio di avvocato non è ammissibile, per l'unico ma essenziale motivo che il titolo e l'esercizio di avvocato non possono essere assunti a tenore di legge dalle donne”* (argomento che evidentemente si basava non sulla logica, ma su di una mera tautologia).

La Corte d'appello accolse la richiesta del Procuratore generale, e l'11 novembre 1883 annullò la delibera di Consiglio, inibendo alla Poet l'esercizio della professione forense.

Lidia Poet non si diede per vinta, e il

28 novembre di quello stesso 1883 presentò ricorso avanti alla Corte di Cassazione di Torino. La quale tuttavia, in data 18 aprile 1884, confermò la sentenza della Corte d'appello.

La decisione – stesa da un abile giurista quale era il Primo Presidente, Lorenzo Eula – fu prodiga di riconoscimenti ai meriti intellettuali della Poet, ma osservò che la sua ambizione a diventare avvocato, pur *“commendevole”*, si scontrava contro il sistema di diritto pubblico interno, impreparato per *“radicali innovazioni, alle quali si addivene soltanto allora che il bisogno è sentito imperiosamente”*. Soggiungeva, a mo' di consolazione, che *“oramai già moltissimi convengono in ritenere, che ogni passo che fa la donna verso l'eguaglianza dei diritti con l'uomo, segni un progresso dell'uomo sulla via della civiltà”*¹³.

Si dovevano attendere più di cinquant'anni prima che un'altra donna potesse vestire la toga di avvocato¹⁴.

Francesco Saverio Vegezzi, e dietro di lui il nostro Ordine, si dimostrò, insomma, un precursore, forse troppo in anticipo sui tempi.

Il giudizio su di lui è dunque largamente positivo.

L'equilibrio in politica, che non disdegnava all'occorrenza il ricorso ad una certa ruvidezza di modi, e l'acutezza intellettuale del diplomatico si fuse efficacemente in lui con una larghezza di vedute inconsueta per un uomo che in fondo era assai radicato nel suo tempo.

Nel 1870, in seguito all'occupazione di Roma dalle truppe italiane, egli si dimise da ogni carica e riprese a fare l'avvocato.

Morì in Torino, nell'unanime cordoglio, il 23 luglio 1888.

La memoria di Francesco Saverio Vegezzi è perpetuata da un busto marmoreo collocato nella Biblioteca storica degli Avvocati di Torino.

Dario Poto

NOTE

¹ La locuzione fu coniata, come si sa, da Erasmo da Rotterdam e riferita a Tommaso Moro, umanista e uomo politico inglese; cancelliere di Enrico VIII, e da questi fatto giustiziare per essersi opposto al suo *“Atto di supremazia”*, con cui il re, dopo di aver ripudiato Caterina d'Aragona per sposare la damigella di corte Anna Bolena, aveva imposto la sottomissione del clero al re. Tommaso Moro non si piegò all'arbitrio del sovrano, cosicché fu fatto condannare e nel 1534 rinchiuso nella torre di Londra, per essere quindi mandato a morte. Definendolo come un *“uomo per tutte le stagioni”*, Erasmo intese esaltare l'incrollabile coerenza del Gran Cancelliere, disposto al martirio pur di non venire a compromessi nella fede. Il contrario dunque di quella taccia di opportunismo, di persona pronta a cambiare opinione con leggerezza e a seconda delle convenienze, che si usa dare oggi all'espressione in parola.

² Voce *“Vegezzi”* della *Enciclopedia Italiana*, Istituto Treccani, 1937.

³ Notizia tratta, insieme ad altre, dall'articolo omonimo, scritto da Carlo Buscaglino Strambio per *la Pazienza*, n. 3 del gennaio 1984.

⁴ Nella sua rievocazione, Buscaglino Strambio (discendente di Vegezzi) riporta una lettera di Cavour a Costantino Nigra. La missiva, del 14 febbraio 1861, prova quanto fosse necessaria la presenza di Vegezzi alle Finanze. *“Ritengo, caro Nigra, che la questione finanze è ora la più importante di tutte. Se non ristabiliamo l'ordine in essa, se non riusciamo ad entrare in una via che ci conduca al pareggio delle entrate colle spese, l'Italia si sfascerà. L'ottimo Vegezzi è spaventato dalle condizioni in cui versa. Vuole ritirarsi, ogni giorno ne rinnova l'istanza. Sono ridotto a ritenerlo quasi quasi afferrando le falde del suo abito. I nostri veri amici sono pur essi sgomenti. Chi sostituirà Vegezzi? Molti vorrebbero che io tornassi in quella galera.”* Rinvio all'accurato studio di Buscaglino Strambio per altri riferimenti in proposito.

⁵ M. Degli Alberti, *La missione Vegezzi e il gran concordato proposto dal Gladstone al P. Luigi Tosti*, in *Nuova Antologia*, 1° ottobre 1916, pp. 322-343.

⁶ M. Degli Alberti, *op. loc. citati*.

⁷ Il Casati scriveva al La Marmora: *“Spero che si venga ad una conclusione, giacché sebbene le attuali trattative siano limitate all'affare dei vescovi, è sempre un gran fatto l'essere venute a trattative le due Corti”* (Torino, 12 giugno 1865).

⁸ In una missiva del 17 giugno 1865 a Gabrio Casati, il padre Tosti si sentiva in diritto di affermare: *“Al momento giunge qui la notizia che le pratiche in Roma siano state sciolte. Il nostro Governo [quello italiano: n.d.r.] pretendeva il giuramento esplicito da prestarsi dai Vescovi delle antiche province del Papa, e questo non ha voluto acconsentire. È chiaro che il Governo non voleva negoziare, né concludere, né conciliarsi.”*

⁹ In una lettera, datata 15 ottobre 1864, a un teologo tedesco (tale Manning) il Gladstone osservava: *“Né è con occhio protestante o anglicano ch'io guardo alle presenti condizioni dell'Italia. Io desidero profondamente che quelle popolazioni possano mantenersi in stato di cristiana credenza; e sono altrettanto convinto profondamente che l'esercizio del potere temporale nelle attuali condizioni agisce potentemente per farle uscire da questo stato; da questo punto di vista la mia ostilità contro di esso mi pare spiegabile, ammesso che mi prestate fede...”* In Degli Alberti, *op. loc. citati*.

¹⁰ In una lettera, scritta in italiano al padre Tosti il 13 settembre 1865, Gladstone dichiarava: *“Il Papa sarebbe, colle garanzie europee le più stabili (e siccome spero col libero consenso degli Italiani) il “Suzerain” del tutto suo antico dominio, voglio dire il suo dominio di 1858. Gli verrebbe assicurato liberà ed indipendenza pienissima ed assolutissima ed insieme entrate conformi alla dignità della sede di Roma. Sempre sotto quelle garanzie, il Re d'Italia sarebbe, anche lui con indipendenza piena e perpetua, il Vicario, per sempre ed irrevocabilmente, di tutti quei Stati che furono, o sono, papali, caricandosi di tutti i loro affari secolari, finanziari, municipali... Questo sarebbe un “Gran concordato” (secondo me) del mondo civilizzato (voglio dire in prosa delle otto Potenze del Trattato di Vienna unite col Papa e col Re d'Italia), per la pace del mondo e per il bene della religione, per la tranquillità, la forza, il progresso dell'Italia, per la gloria di Dio, Urbi et Orbi!”*

¹¹ Per tutti Clara Bounous, *La toga negata*, Alzani Editore, Pinerolo, s.d. (ma 1997). Opera ricchissima di notizie sulla vita della Poet, da cui sono tratte quelle riferite nel presente articolo.

¹² Primo presidente era stato l'avv. Luigi Ferraris, che resse l'ordine dal 1874 al 1882. Di lui mi sono occupato in altro articolo.

¹³ Francesca Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla repubblica*, Bologna, 2002, pag. 267, che la trae a sua volta da F. Santoni De Sio, *La donna e l'avvocatura*, Roma, 1884, p. 106 ss. Vedi anche B. Bonazzi, *9 agosto 1883, ha più di un secolo la prima iscrizione di una donna all'Albo di Torino*, su *la Pazienza* n. 9 del luglio 1985, con puntuale indagine sui verbali di Consiglio.

¹⁴ Lidia Poet continuò ad occuparsi di cose legali nello studio del fratello Enrico a Pinerolo. Viaggiò poi molto, interessandosi al mondo degli emarginati e dei carcerati. Divenne vicepresidente del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l'Italia in vari consessi giuridici mondiali. Questa donna, in tutto e per tutto davvero straordinaria, visse fino alla bella età di novantatré anni. Rimasta lucida fino alla fine, si spense in Diano Marina nel 1949. La sua tomba è sita nel cimitero di San Martino di Persero. (Per tutte queste notizie, e per altre preziose informazioni ancora sulla storia dell'avvocatura al femminile, cfr. C. Bounous, *già citata*).



Cronologia del Collegio dei procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal Ms. Vaticano fondo Patetta 1672

Il Collegio dei procuratori – o causidici – di Torino fu l’organismo che, secondo la legislazione in vigore in Piemonte e negli altri territori sabaudi, riunì in una struttura di carattere corporativo ad appartenenza obbligatoria – salva la parentesi quasi ventennale dell’occupazione napoleonica – i procuratori esercenti avanti i tribunali della capitale subalpina dalla fine del ‘400 alla vigilia dell’Unità d’Italia¹. Il nostro Ordine, che ne utilizza ancor oggi l’insegna², ne raccoglie – anche nei simboli – l’eredità istituzionale.

L’organismo svolgeva soprattutto funzioni disciplinari e di rappresentanza istituzionale e presiedeva ai meccanismi di formazione (che prescindeva dalla laurea) e di accesso alla professione, basato quest’ultimo, sino al 1857, su di un sistema di venalità che prevedeva, fra l’altro, la libera commerciabilità dell’ufficio, detto “piazza”. A queste funzioni si aggiungevano quelle di culto e assistenza, materiale e spirituale, agli iscritti, tipiche del modello delle corporazioni medievali. Collegi analoghi esistevano in pressoché tutte le principali località degli “antichi Stati di terraferma” (Piemonte, Valle d’Aosta, Savoia e Nizzardo). Dopo il Congresso di Vienna, annessa Genova con il suo territorio, essi furono introdotti, se pur con qualche significativa variante, anche in tutta la Liguria. È ancora da notare che, a differenza dei procuratori, gli avvocati non conoscevano, in quanto tali, un’analoga organizzazione di carattere collettivo, e ciò sino all’adozione, nel 1874, di un sistema ordinistico di derivazione francese ad opera della legislazione unitaria.

I documenti dell’attività di questi Collegi sono oggi rarissimi: parte di essi è forse già andata distrutta con la soppressione dei Collegi e la confluenza dei loro archivi in quelli delle Camere di Disciplina dei procuratori, entrambe disposte in attuazione della l. 17 aprile 1859³; più ampia parte, con ogni probabilità, successivamente all’istituzione degli Ordini.

Il nuovo, forte impulso che oggi conoscono in Italia gli studi sulla storia delle professioni forensi, recentemente ravvivati soprattutto dalla costituzione dell’apposita commissione del Consiglio Nazionale Forense⁴ e da una ricerca interuniversitaria “di rilevante interesse nazionale” finanziata con fondi ministeriali⁵, già tradottosi, anche in Piemonte, in alcuni risultati importanti⁶, e destinato con ogni probabilità a produrne presto altri, si scontra pertanto con una carenza di documenti che accresce sensibilmente le difficoltà della ricostruzione.

A fronte di questa carenza appare particolarmente prezioso il ritrovamento di un corposo fascicolo di documenti relativi al Collegio dei procuratori di Torino, risalenti ai regni di Vittorio Emanuele I (1814-’21) e Carlo Felice (1821-’31). Si tratta di una miscellanea di carte, verosimilmente provenienti da uno, o al più due studi professionali, affogliate in un registro. Ricompresa nel legato della propria collezione di manoscritti fatto da Federico Patetta alla Biblioteca Apostolica Vaticana⁷, essa è oggi ivi custodita⁸. I dati che se ne ricavano consentono di ricostruire in modo dettagliato e continuativo oltre un ventennio di storia dei procuratori

torinesi, individuandone, quasi “giorno per giorno”, tutte le tappe più importanti. Ne è stata composta una sintetica “cronologia” articolata per ragioni editoriali in due parti, che viene qui messa a disposizione degli studiosi, nella speranza di poter offrire un supporto di qualche utilità a quanti intendono contribuire al progresso degli studi storici sulle professioni forensi in Piemonte, verso i quali *la Paziienza* ha sempre dimostrato, sin dai primi numeri, la propria sensibilità⁹.

Parte I: gli anni 1814-1821

Il settennio 1814-’21 corrisponde agli anni della prima Restaurazione sotto il regno di Vittorio Emanuele I. Il Collegio riassume l’originario carattere corporativo dopo le radicali trasformazioni del periodo napoleonico ma sviluppa pure un’organizzazione più articolata. Riprende l’esercizio della professione secondo la legislazione processuale e giudiziaria settecentesca (le “Regie Costituzioni”) avanti il Senato di Piemonte e gli altri antichi tribunali sabaudi ad esso subordinati. Sono ripristinati gli usi e le cerimonie tipici dell’*Ancien Régime*.

1814

26 luglio. Il Priore del Collegio, Schiari, convoca i procuratori alla Congregazione generale del 27 successivo.

27 luglio. Congregazione generale del Collegio*.

28 luglio. Il Priore Schiari convoca i procuratori alla cerimonia d’insediamento.

to del Primo Presidente del Senato di Piemonte, Cerruti, per il 30 successivo.

30 luglio. Intervento dei procuratori alla cerimonia di cui sopra*.

1° agosto. Il Priore Schiari convoca i procuratori alla Congregazione generale del 3 successivo.

3 agosto. Congregazione generale per deliberare in ordine all'ammissione del signor Simeom. La riunione non raggiunge il numero legale.

4 agosto. Congregazione generale in seconda convocazione.

15 settembre. Il Priore Schiari convoca i procuratori alla Congregazione generale del 19 successivo.

19 settembre. Congregazione generale, con intervento straordinario dell'Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, per deliberare, fra l'altro, sulla ammissione al Collegio del signor Murialdi e per il rilascio degli appositi certificati ai candidati agli esami*.

12 novembre. Il Priore Schiari convoca i procuratori alla Congregazione generale del 19 successivo per deliberare, fra l'altro, in ordine all'ammissione del signor Mulateri, reggente la procura del fu causidico Muratore. Li convoca altresì alla solenne rinnovazione annuale del giuramento d'osservanza delle Regie Costituzioni da prestarsi come per legge nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale d'osservanza delle Regie Costituzioni dovuto dai procuratori nel corso della cerimonia di cui sopra*.

17 novembre. Il Priore Schiari rinnova la convocazione alla Congregazione generale del 19 successivo.

19 novembre. Congregazione generale per deliberare, fra l'altro, sull'ammissione del signor Mulateri*.

1815

27 aprile. Il Priore del Collegio, Gentile, su ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi all'osservanza di alcune tradizionali formalità nei giudizi di gride.

27 maggio. Il Collegio, in esecuzione di una precedente delibera del 18 gennaio 1787, decide l'istituzione di un'apposita "Commissione del Collegio".

8 giugno. Congregazione generale: è posta in esercizio con Ordinato (cioè delibera) la "Commissione del Collegio", della quale vengono determinate attribuzioni e composizione. Ne sono eletti membri i causidici Mulateri, Alasia, Gallenga e Danesio. A tutti i procuratori viene imposto l'obbligo di redigere un elenco annuale dei propri sostituti, praticanti ed altri collaboratori e di presentarla alla Commissione che, previa eventuali rettifiche, deve farla stampare e trasmetterla a tutti gli uffici giudiziari, in modo che solo i soggetti in elenco possano essere ammessi a rappresentare le parti in giudizio. Viene istituito un registro dei praticanti, vietato il trasferimento degli stessi da un ufficio all'altro senza un "certificato d'assenso e di buoni costumi" del *dominus a quo*, vietata l'ammissione all'esame di

praticanti che hanno cambiato *dominus* più di due volte. Viene disposto inoltre che il Collegio possa ottenere dall'autorità giudiziaria il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari presso soggetti sospetti d'esser dediti abusivamente al patrocinio, ottenendo il sequestro dei documenti eventualmente reperiti presso "la persona non autorizzata". Viene inoltre stabilito che i candidati all'esame di abilitazione debbano presentarsi personalmente alla Commissione prima degli esami, accompagnati dal *dominus*, che ne deve confermare di persona le qualità. La Commissione può rifiutare l'ammissione dei candidati agli esami senza esprimere i motivi del rifiuto, ma deve tenere un libro "segreto" nel quale tali motivi siano espressi. In caso di contestazione della mancata ammissione, la decisione finale spetta al Collegio.

10 giugno. Il Segretario della Commissione, Durandi, invita per la prima volta i causidici a trasmettergli l'elenco dei collaboratori di studio di cui sopra.

20 giugno. Il Senato di Piemonte approva l'Ordinato dell'8 precedente.

1° settembre. La Camera dei Conti approva l'Ordinato dell'8 giugno precedente.

1816

3 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con redazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

20 marzo. Morte del causidico Giovanni Murialdo.

22 marzo. Il Priore Gentile convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali del Collegio*.

28 marzo. Il Priore neo-eletto, Bernardi, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.

30 marzo. Intervento del Collegio alla processione per la festa del beato Amedeo*.

31 marzo. Riunione della Commissione del Collegio.

13 maggio. Il Priore Bernardi invita i colleghi ad inviare i loro sostituti e praticanti, come per tradizione, alla



sepoltura del notaio Chiaperone, Sostituto Procuratore dei poveri, per il 19 successivo.

16 maggio. Riunione della Commissione del Collegio.

19 maggio. I sostituti e i praticanti dei procuratori intervengono alla sepoltura del notaio Chiaperone nella chiesa di Sant'Agostino*.

20 maggio. Congregazione generale*.

15 agosto. Il Priore Bernardi convoca i procuratori alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare, fra l'altro, sull'aggregazione di Domenico Cattaneo, acquirente l'ufficio del causidico Bongioanni.

16 agosto. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

1° dicembre. Il Segretario del Collegio, Durandi, richiama i causidici a maggior precisione nella redazione dell'elenco annuale dei collaboratori.

1817

29 marzo. Il Priore del Collegio, Alasia, convoca i procuratori alla Congregazione generale del 31 successivo per deliberare, fra l'altro, sull'aggregazione dell'avvocato Gaetano Grosso, figlio del fu causidico Giovanni Pietro, già Segretario del Senato, ed acquirente l'ufficio del causidico Fiorito.

31 marzo. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

5 aprile. Il Priore Alasia invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia dell'8 successivo.

8 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo*.

13 maggio. I procuratori sono convocati alla Congregazione generale del giorno successivo per deliberare, fra l'altro, sull'aggregazione di Vincenzo Savio, acquirente l'ufficio del causidico Gentile.

14 maggio. La Congregazione generale di cui sopra non ha luogo per mancanza del numero legale. Il Priore rinnova la convocazione per il 16 successivo.

16 maggio. Nuova congregazione generale per deliberare sull'aggregazione di Vincenzo Savio*.

17 maggio. Il Priore Alasia invita i colleghi ad intervenire alla novena promossa "negli occorrenti bisogni" dal Collegio nella propria cappella, con inizio dal giorno successivo.

18 maggio. Inizio della Novena di cui sopra*.

20 giugno. Il Priore Alasia d'ordine del Senato ricorda ai colleghi con circolare che i ricorsi da presentarsi durante le ferie giudiziarie devono essere depositati entro il giorno precedente l'apposita udienza settimanale, altrimenti avranno corso in quella della settimana successiva.

6 settembre. Riunione della Commissione del Collegio: viene precisato con Ordinato quali documenti debbano essere presentati dai candidati all'esame all'atto della loro comparso avanti la Commissione e vengono elaborate nuove norme relative alle Congregazioni generali del Collegio, in particolare con fissazione a 20 del numero legale.

11 settembre. La Congregazione generale approva "in forza di Statuto" l'Ordinato di cui sopra.

15 novembre. Il Priore Alasia convoca i colleghi alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 17 successivo.

17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale d'osservanza delle Regie Costituzioni nella cerimonia di cui sopra*.

30 dicembre. Il Priore Alasia avvisa i colleghi della riunione della Commissione del Collegio convocata per il 5 gennaio successivo per la presentazione dei candidati all'esame d'abilitazione, disamina dei documenti da essi presentati e redazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

1818

5 gennaio. Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra*.

10 febbraio. Il Priore Alasia richiama con circolare i colleghi alla puntualità in udienza.

2 marzo. Il Vice-Priore del Collegio, Scassa, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 5 successivo per deliberare sull'aggregazione di Luigi Velasco acquirente l'ufficio del Priore del Collegio, nominato Procuratore dei Poveri.

5 marzo. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

20 marzo. Il Vice-Priore Scassa convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

24 marzo. Riunione della Commissione del Collegio per la redazione dell'elenco annuale dei collabo-

ratori degli studi e la presentazione dei praticanti dei causidici Peano, Baretta e Buffa.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata per l'elezione degli ufficiali.

27 marzo. Il Priore neo-eletto, Scassa, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.

30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo*. Morte del causidico Carlo Giuseppe Vigliardi.

3 aprile. Congregazione Generale che delibera l'aggregazione del notaio Luigi Vigliardi, figlio del fu causidico Carlo Giuseppe.

18 giugno. Il Vice-Priore del Collegio, Trombetta, reitera l'avviso del 20 giugno precedente.

12 novembre. Il Priore Scassa richiama con circolare i colleghi alla puntualità alle udienze e a non allontanarsi dall'aula nel corso delle stesse; convoca inoltre i colleghi alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale d'osservanza delle Regie Costituzioni nella cerimonia di cui sopra*.

20 dicembre. Il Segretario della Commissione del Collegio, Durandi, avvisa i colleghi della riunione della Commissione, convocata per il 31 successivo per la presentazione dei candidati all'esame d'abilitazione e la redazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

31 dicembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra*.

1819

4 gennaio. Il Priore Scassa convoca i colleghi alla cerimonia d'insediamento del Primo Presidente del Senato di Piemonte, Borgarelli, del 9 successivo.

9 gennaio. Intervento dei procuratori alla cerimonia di cui sopra*.

13 gennaio. Il Priore Scassa, d'ordine del Senato, richiama con circolare i colleghi alla puntualità in udienza, e raccomanda che il procuratore che interviene nelle udienze di spedizione sia quello che ha seguito l'istruttoria della causa, per evitare l'intervento di soggetti sprovvisti delle necessarie cognizioni.

12 marzo. Il Priore del Collegio degli Attuari, notaio Massano, comunica ai procuratori che il Senato ha vietato la prassi della costituzione in giudizio “con riserva della presentazione del mandato”.

13 marzo. Il Priore Scassa invita con circolare i colleghi a rispettare le norme legislative vigenti in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte in vista dell'udienza di discussione.

21 marzo. Riunione della Commissione del Collegio. Il Priore Scassa convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione delle cariche*.

27 marzo. Il Priore neo-eletto, Trombetta, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.

30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo*.

1° aprile. Riunione della Commissione del Collegio per la presentazione praticanti.

9 maggio. Il Priore Trombetta invita i collegi ad inviare i loro sostituti e praticanti, come per tradizione, alla sepoltura del sostituto Giuseppe Savio per il giorno successivo.

10 maggio. I sostituti e i praticanti dei procuratori intervengono alla sepoltura di cui sopra nella chiesa dei SS. Martiri*.

9 settembre. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale dell'11 successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio Ludovico Onorato, già sostituto del causidico Gallenga ed acquirente il suo ufficio.

11 settembre. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*. Il Priore Trombetta ricorda con circolare ai colleghi il divieto di farsi pagare dalle Congregazioni di Carità, le quali, godendo per legge del “beneficio dei poveri”, devono essere rappresentate *gratis* anche se scelgono un procuratore di fiducia anziché quello d'ufficio.

14 settembre. Congregazione generale*.

29 settembre. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 2 ottobre successivo.

2 ottobre. Congregazione generale*.

13 novembre. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 17 successivo.

17 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni nel corso della cerimonia di cui sopra*.

18 novembre. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 19 successivo.

19 novembre. Congregazione generale: emanazione d'Ordinato contenente nuove norme per l'ammissione all'esame d'abilitazione e per l'esclusione dal patrocinio delle persone non abilitate. Si prevede la facoltà del Collegio di redigere una “nota esclusiva” che segnala i praticanti e sostituti che sono stati esclusi dalle attività forensi per motivi disciplinari. Il Priore informa con circolare i colleghi che il Senato ha stabilito nuove norme sulle udienze istruttorie, disponendo in particolare che esse si tengano sempre nelle abitazioni private dei giudici relatori.

23 novembre. “Supplica” del Collegio al Senato per ottenerne l'approvazione dell'Ordinato di cui sopra. Il Priore Trombetta richiama con circolare i colleghi all'osservanza dell'Ordinato del Senato del 26 maggio 1755 contenente norme circa l'istruttoria delle cause, lo fa ristampare e ne rimette copia ai causidici.

28 novembre. Il Sostituto Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, Mellano di Portula, si pronuncia favorevolmente alla richiesta di cui sopra.

4 dicembre. Il Senato approva l'Ordinato del Collegio del 19 novembre precedente. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 6 successivo per deliberare sull'aggregazione di Vincenzo Ajmasso, acquirente l'ufficio del causidico Peano.

6 dicembre. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

7 dicembre. Il Priore Trombetta, d'ordine del Senato invita i colleghi a depositare presso la Segreteria del Senato stesso copia delle “scritture di convenzione” stipulate coi sostituti all'atto della loro assunzione e avverte che per il futuro non sarà approvato per il patrocinio nessun sostituto senza presentazione della relativa scrittura.

10 dicembre. Il Senato formalizza l'ordine di cui sopra con un proprio Ordinato.

14 dicembre. Il Senato respinge le “rappresentanze” con cui il Collegio si oppone al suo Ordinato di cui sopra e ne ordina con Decreto l'esecuzione.

20 dicembre. Il Priore Trombetta dà

comunicazione ai colleghi dell'Ordinato di cui sopra.

28 dicembre. Un Ordinato del Senato richiama i procuratori all'osservanza delle norme vigenti relative alla redazione dei “sommari” ricapitolativi dello svolgimento della causa in vista della discussione della stessa.

1820

4 gennaio. Un Ordinato del Senato richiama i procuratori all'osservanza della legislazione vigente in ordine ai termini di deposito delle scritture di parte in vista dell'udienza di discussione.

11 gennaio. Il Senato ordina che in futuro non venga accettato il deposito di comparse di costituzione non sottoscritte dai procuratori personalmente; che, in caso d'impedimento del procuratore per assenza o malattia, alla firma del sostituto venga aggiunta appena possibile, nell'atto depositato, la firma del titolare dell'ufficio; che tutti i procuratori depositino in Senato lo *specimen* della propria firma.

18 gennaio. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del giorno successivo,

19 gennaio. Congregazione generale*.

7 febbraio. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 9 successivo.

9 febbraio. Congregazione generale*.

20 marzo. Il Priore Trombetta convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

21 marzo. Il Senato fissa nuove norme in materia di onorari.

23 marzo. Riunione della Commissione del Collegio con redazione dell'elenco annuale dei collaboratori degli studi.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali*.

31 marzo. Il Priore neo-eletto, Isnardi, convoca i colleghi alla Congregazione generale del 4 successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio Giovanni Battista Bianchi, sostituto del causidico Grosso ed acquirente l'ufficio dell'avvocato Vandero.

4 aprile. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

11 aprile. Il Priore Isnardi invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 14 successivo.

14 aprile. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo*.

31 maggio. Il Priore Isnardi convoca i colleghi alla Congregazione generale del 3 giugno successivo per deliberare sull'aggregazione di Francesco Tricerri, sostituto del procuratore Schiari ed acquirente del di lui ufficio.

3 giugno. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

14 novembre. Il Priore Isnardi convoca i colleghi alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni nella cerimonia di cui sopra*.

29 novembre. Morte del causidico Giuseppe Archini.

1° dicembre. Il Priore Isnardi convoca i colleghi alla Congregazione generale del 5 successivo.

5 dicembre. Congregazione generale*.

21 dicembre. Il Priore Isnardi convoca i colleghi alla Congregazione generale del 23 successivo per deliberare sull'aggregazione del notaio Carlo Archini figlio del defunto causidico Giuseppe.

23 dicembre. Congregazione generale per le delibere di cui sopra*.

1821

23 marzo. Il Priore Isnardi convoca i colleghi alla Congregazione generale del 25 successivo.

25 marzo. Congregazione generale nella festa della SS. Annunziata con rinnovazione degli ufficiali*.

28 marzo. Il Priore neo-eletto, Musso, invita i colleghi ad intervenire alla processione per la festa del beato Amedeo di Savoia del 30 successivo.

30 marzo. Intervento del Collegio alla processione del beato Amedeo*.

18 aprile. Il Senato dispone che nessun procuratore ammetta nel proprio studio il signor Giovanni Biaggi e che nessun giudice lo ammetta in udienza.

25 aprile. Il Priore dà comunicazione ai colleghi delle decisioni del Senato relative a Giovanni Biaggi.

26 aprile. Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del pomeriggio per la comunicazione di un provvedimento del Senato del giorno precedente. Congregazione generale*.

5 maggio. Il Senato "riabilita" il causidico Marengo, già sospeso per aver accolto nel proprio studio Giovanni Biaggi, bandito da tutti gli studi col provvedimento del 18 aprile.

19 maggio. Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del 21 successivo per la comunicazione di un provvedimento adottato in mattinata dal Senato.

21 maggio. Congregazione generale per la comunicazione di cui sopra*.

1° giugno. Su invito del Priore Musso i sostituti e i praticanti dei procuratori intervengono* alla sepoltura del causidico Giay, Primo Sostituto del Procuratore dei poveri.

22 giugno. Il Priore Musso avvisa i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 28 successivo per la presentazione dei candidati all'esame di abilitazione.

28 giugno. Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra*.

12 settembre. Il Priore Musso avvisa i colleghi della prossima riunione della Commissione del Collegio, convocata per il 18 successivo per la presentazione dei praticanti.

18 settembre. Riunione della Commissione del Collegio per gli incumbenti di cui sopra*.

26 settembre. Il Priore Musso convoca i colleghi alla Congregazione generale del 28 successivo.

28 settembre. Congregazione generale*.

14 novembre. Il Priore Musso convoca i colleghi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Senato del 16 successivo.

16 novembre. Rinnovazione del giuramento annuale di fedeltà alle Regie Costituzioni nella cerimonia di cui sopra*.

15 dicembre. Il Priore Musso sollecita con circolare i colleghi a presentare la lista dei loro collaboratori per la redazione del relativo elenco annuale.

di Francesco Aimerito
(continua)

NOTE

¹ Per eventuali approfondimenti e per gli indispensabili riferimenti bibliografici mi permetto di rinviare a F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in *Rassegna forense*, XXXVII-2 (aprile-giugno 2004), pp. 379-412.

² L'insegna raffigura la SS. Annunziata in forma analoga a quella in cui essa appare, fra l'altro, nel collare dell'omonimo Ordine dinastico. L'Annunziata era la patrona dei procuratori di Torino: ad essa era dedicata, nella chiesa di San Francesco d'Assisi, la cappella del Collegio, presso la quale i procuratori ne celebravano solennemente la ricorrenza liturgica, in occasione della quale si teneva anche, a norma di statuto, l'assemblea generale più importante dell'anno, finalizzata alla rinnovazione del "direttivo" del Collegio. Una testimonianza di questo rapporto di patronato interessante i professionisti del foro subalpino è tuttora viva nell'antica "Congregazione maggiore della SS. Annunziata dei nobili avvocati ecc. del Senato di Piemonte", a lungo guidata da Cesare Amerio ed oggi da Erasmo Besostri Grimaldi, presso il cui archivio, che attende a tutt'oggi di essere approfonditamente studiato come merita, si celano probabilmente alcune importanti chiavi di decrittazione della storia delle professioni forensi del Piemonte.

³ Reg. 14 settembre 1859 per l'esecuzione della l.17 aprile 1859, artt. 102 e 103.

⁴ Nella Commissione, già coordinata da Guido Alpa ed oggi da Remo Danovi, interagisce fruttuosamente un composito gruppo di studiosi provenienti sia dall'avvocatura sia dal mondo accademico. Ad essa si devono, oltre al resto, la pubblicazione a far tempo dal 2002 della collana *Storia dell'avvocatura in Italia*, che si è sinora accresciuta di oltre un volume all'anno, e l'organizzazione di alcuni importanti congressi nazionali ed internazionali.

⁵ *Avvocatura e professioni legali dal diritto comune ai codici moderni: linee di ricerca storico-giuridica*, ricerca coordinata da Antonio Padoa Schioppa presso l'Università Statale di Milano negli anni 2003-2004, che ha coinvolto, presso l'Università di Torino, un'unità preposta a *Professioni legali ed amministrazione della giustizia nella storia giuridica piemontese* diretta da Gian Savino Pene Vidari. Due ricerche intrauniversitarie sull'argomento sono pure in corso presso l'Università del Piemonte Orientale, una diretta da Elisa Mongiano, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, l'altra da chi scrive.

⁶ Da segnalare soprattutto G.S. Pene Vidari *L'attività dell'avvocato in campo civilistico*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a c. di G. Alpa e R. Danovi, Bologna 2003, pp. 55-68, ed il convegno *Andrea Vochieri, la "Giovine Italia" e le prospettive ideali del tempo*. Frascarolo (PV), 8 novembre 2003, i cui atti, con interventi, fra gli altri, di Remo Danovi, Gian Savino Pene Vidari, Enrico Genta, Francesco Aimerito, sono in corso di stampa.

⁷ Il testamento di Federico Patetta è al momento in corso di pubblicazione, per cura di Isidoro Soffietti, nel numero LXXVIII (2005) della *Rivista di Storia del Diritto italiano*.

⁸ *Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Patetta*, Ms. 1672, registro dal titolo *Ordinati, e provvisori senatorii, e del Collegio (sic) de' causidici ed altre autorità...*, con note di appartenenza ai causidici Gaetano Demichelis ed Angelo Geninat.

⁹ I primi interventi di taglio storico, dovuti in particolare a Cesare Amerio e Bruno Bonazzi, risalgono alle primissime annate della *Rassegna*. Ad essi si sono poi aggiunti, in particolare, i precisi "ritratti di giuristi subalpini" di Dario Poto.

* I dati contrassegnati da asterisco sono desunti da lettere di convocazione inviate dagli ufficiali del Collegio e regolarmente ricevute dai procuratori destinatari: essi possono pertanto essere proposti in termini di altissima probabilità ma non di assoluta certezza.



Foro culturale

IL LINGUAGGIO DEL POTERE E L'AUTOREVOLEZZA DELLE PAROLE

Questo mio intervento introduttivo vuol portare un contributo alla buona riuscita di una giornata che si spera ne anticipi un'altra, diretta a soddisfare una esigenza di verità.

Attraverso una iniziativa singolare, noi donne di Torino chiediamo ufficialmente che la **"Corte di Strasburgo dei Diritti dell'Uomo"** cambi la sua arcaica denominazione: una dicitura che è già in sé un atto di ingiustizia perché nel momento in cui la Corte si attribuisce il potere di tutelare "i diritti dell'uomo" definisce ed annulla attraverso un linguaggio di azione, lo spazio di chi uomo non è.

Una operazione che conferma che: "quando si abolisce la differenza di genere, tutto diventa maschile".

L'idea di questa nostra ufficiale richiesta è nata l'8 marzo scorso, quando ci siamo proposte per il futuro una più qualificata presenza femminile negli affari del mondo a partire dalla denuncia di "un potere" che produce e che utilizza di conseguenza "un sapere" asservito a molteplici tecnologie di controllo.

L'obiettivo che dovrebbe – come è nei voti – caratterizzare il nostro 8 marzo 2006 è quello spiegato nei documenti allegati che evidenziano la consapevolezza dalle donne elaborata in decenni di studio.

All'alta competenza dell'Avv. Fernanda Conti già Vice Presidente Onoraria della Corte Costituzionale, è rimesso in gran parte il successo della nostra impresa. È Lei infatti che deve indicarci le strade percorribili per intervenire presso le Sedi Europee al fine di ottenere una modifica lessicale.

Si tratta di una modifica apparentemente non rilevante, non degna di stare all'altezza delle grandi forme del razionalismo classico. Apparentemente. Perché si chiederebbe in definitiva, come dicono i giuristi, "un atto dov-

to". Si tratta invece di un gesto importante, un gesto di sfida che, per il mondo femminile, contiene la forza sovversiva di un atto di verità. E quindi di liberazione. Contro le iniquità del Diritto e delle sue costruzioni giuridiche dove, attraverso secolari procedure di esclusione, al titolare di diritti è stato sempre negato un corpo di donna.

La nostra irrequietezza inventiva da che la donna è diventata protagonista storica, rende ciascuna di noi sempre più sensibile a tutte le offese e sempre più insopportabile alle ingiustizie. Anche a quelle apparentemente minimali che si annidano negli interstizi del diritto e a quelle, ancor più insidiose, che ci vengono offerte attraverso i paradigmi dell'omologazione, paradigmi che ci sono venuti a noia da quando abbiamo preso coscienza che il nostro desiderio non è la parità con l'uomo ma è la nostra libertà di essere noi stesse.

La Corte di Strasburgo dei Diritti dell'Uomo, questo alto centro delle politiche di controllo sociale continua, nella disattenzione di molte e nel silenzio di tutti, a presentarsi sul palcoscenico del mondo, imponendosi con l'autorità delle sue parole, attraverso una dicitura di esclusione dove, a dispetto della costituzione duale dell'umanità, assume il maschile, quello che conta, come referente dell'intero genere umano.

"I Diritti dell'Uomo" discendono da quella "Dichiarazione", approvata su ispirazione dei pensatori della Rivoluzione Francese, nell'agosto del 1789. Una data che ha segnato la fine di un'epoca e una svolta importantissima nella storia dell'Uomo allorché l'Uomo, non più "suddito" all'interno di uno spazio riservato prima esclusivamente agli Stati Sovrani, ha ottenuto di diventare "cittadino". Una grande, irreversibile conquista per l'Uomo. Ma solo per l'Uomo.

Perché la "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo" è stata alla fin fine una regolazione di conti fra collettivi di Uomini, una regolazione che, incentrata su quell'androcentrismo della cultura patriarcale che vorrebbe il soggetto maschile neutro universale, sancisce l'esclusione storica della donna. La Rivoluzione Francese ha ufficialmente – si potrebbe dire – "consacrato" l'equazione "Uomo=neutro universale". Equazione già per altro solidamente costruita in anticipo dal razionalismo che, a partire da Cartesio, ha inteso investire l'intero sapere sulla "ragione" dell'Uomo. Cioè su un arbitrario progetto culturale attuabile al maschile per il maschile. Dove alla donna viene conferito il ruolo di spettatrice passiva capace di garantire al protagonista della creatività l'apprezzamento dei suoi valori.

Per questo a Olympe de Gouge, non spettatrice ma protagonista, venne cucita la lingua e tagliata la testa. Per aver ella compilato, in concomitanza con "La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino", quella "Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina" alla quale si diede subito silenziosa sepoltura. Pochi ricordano il gesto emblematico o anche solo il nome di Olympe de Gouges. Non la ricordò neppure il nostro filosofo torinese Norberto Bobbio quando, nel 1988, fu chiamato a tenere una lezione su "La Rivoluzione Francese e i Diritti dell'Uomo" alla Camera dei Deputati e delle Deputate, su invito della Presidente della Camera On. Nilde Iotti.

Per tutto l'Ottocento e ancora ai giorni nostri, come dimostra la perseverante titolazione della Corte di Strasburgo, si è coltivato il dogma del maschile-universale.

Ad esso certo si sono ispirati i legislatori di Giovanni Giolitti quando, istituendo nel 1913 il "Suffragio", chiama-

to con impertinenza “universale”, ricobbero soltanto agli uomini il diritto di voto. Fu così che in nome della vantata universalità maschile, non poterono votare donne pensanti come Grazia Deledda, Maria Montessori, Ada Negri, Annie Vivanti, Sibilla Aleramo, Eleonora Duse e, per stare in casa, la nostra Lidia Poet. Per andar lontano invece, potremmo dire che, se fosse stata in Italia, non avrebbe potuto votare neanche lei, lei Eleonora Roosevelt, grande promotrice di tutti i diritti umani e firmataria di una “lettera aperta alle donne del mondo” datata 5 febbraio 1946! e presentata, con grandissimo anticipo sugli sviluppi a venire, alla Prima Assemblea delle Nazioni Unite!

Insomma, se, ai tempi del c.d. Suffragio Universale del 1913, fosse stata vivente, non avrebbe potuto votare in Italia nemmeno la grande Caterina Seconda!

Anche il linguaggio della Chiesa, autorevole ed autoritario, si è sempre ispirato e si ispira al maschile-universale. Ma la Chiesa non è mai stata con noi! Perciò sentiamo le alte Autorità ecclesiastiche lontane quando, rifacendosi alla storia dell’uomo, si dichiarano preoccupate per il destino dell’uomo, per il futuro dell’uomo, per il mondo dell’uomo.

Solo a partire dagli Anni ‘70, allorché irruperro nella storia le riflessioni e le pressioni del Movimento delle Donne, irruzione che pose all’attenzione del mondo la condizione femminile, si giubilò definitivamente (con una rivoluzione di velluto, cioè soltanto con l’autorevolezza di un nuovo pensiero!) il dogma della imperante soggettività maschile.

L’anno della svolta fu il 1975 allorché le Nazioni Unite proclamarono “L’anno internazionale della donna” e, a Città del Messico, tappa importante della nostra storia, si tenne una conferenza affollatissima cui presero parte donne di tutti i continenti.

Fondamentale fu, in seguito, nel 1995, la “Conferenza mondiale di Pechino” alla quale molte di noi parteciparono. Quelle che rimasero a casa, emblematicamente vestirono una maglietta su cui c’era scritto “I sent a sister to Pechino”. A Pechino si sancì definitivamente il principio per cui i diritti delle donne devono essere concepiti come diritti umani: “Women’s rights are Human rights”. Ecco perché la Corte di Strasburgo deve diventare la “Corte dei diritti umani” dando atto che la donna da vittima storica è diventata protagonista politica.

Una scoperta fertile per tutti: essa, facendo emergere un nuovo soggetto desiderante prima sconosciuto, ha posto all’attenzione dell’Uomo, sbigottito, dei panorami esistenziali travolgenti. Si tratta di una novità storica che ha portato a un duplice risultato: la “costruzione di un nuovo soggetto politico” e nel contempo la “de-costruzione dell’uomo soggettounico”.

Il dogma dell’Uomosoggettounico va archiviato per sempre in nome di un universalismo riconosciuto, e ciò anche attraverso il linguaggio, quando esso, non già con l’autorevolezza delle cose, ma con l’autorità delle parole, si impone come linguaggio del potere.


Romana Vigliani

La collega Romana Vigliani ha voluto approfondire i contenuti della dichiarazione che “Le Donne di Torino” hanno redatto in occasione dell’8 marzo 2006. La redazione de la Paziienza volentieri lo pubblica segnalando che sono pervenuti due interventi a firma del prof. Greppi, titolare di Diritto internazionale nell’Università di Torino, e dell’avv. Umberto Tonolli, cui la rivista intende dare spazio nei prossimi numeri.



E.G.A.L. s.a.s.
diretti al diritto

- la piu’ vasta raccolta editoriale a disposizione per le vostre necessita’
- opere a catalogo di oltre **25** case editrici specializzate
- aggiornamento mensile del catalogo
- consulenza e distribuzione diretta presso i vostri studi
- software gestionale per lo studio legale



Riflessioni di un lettore

“IL RE DEI TORTI”

(titolo originale *The King of Torts*)

di John Grisham, Arnoldo Mondadori Editore, 2003

Clay Carter II è avvocato, ha trentun anni, da cinque lavora all'Ufficio del gratuito patrocinio di Washington.

È nell'aula di udienza nella quale viene portato Tequila Watson, maschio, nero, vent'anni, precedenti per droga, nessuna famiglia, nessun indirizzo, ultimo domicilio un centro di riabilitazione. È stato arrestato con l'accusa di aver ucciso per strada a colpi di pistola un altro giovane. Il giudice ne affida la difesa a Carter.

Mentre fa ritorno nell'ufficio che si vergogna di far vedere agli amici, Clay si maledice “per essersi fatto incastrare in un altro insensato caso d'omicidio”. Mai avrebbe immaginato di trovarsi a quel punto quando si stava specializzando alla scuola di legge di Georgetown.

Suo padre era titolare di un affermato studio legale civile a Washington e lui si vedeva già seguire le orme paterne. Durante l'ultimo anno di specializzazione lo studio era però fallito. Jarret Carter si era trasferito alle Bahamas e lì trascorreva il tempo passando da un bar all'altro a bere rum e di tanto in tanto accompagnando qualcuno in barca a pescare.

Clay era diventato difensore d'ufficio “giacché non c'erano altri posti da acchiappare al volo”. Mentre sta preparando la difesa del suo assistito, l'avvocato Carter ha uno strano incontro.

Prende contatto con lui un certo Max Pace che di mestiere “fa il pompiere” cioè “interviene, assunto dalle grandi aziende che hanno combinato qualche casino, per riparare i danni prima che gli avvocati se ne accorgano”.

Nella fattispecie l'incendio lo ha provocato un farmaco per curare la dipendenza da oppio e cocaina prodotto da una grande azienda farmaceutica.

Sperimentato “lontano dalle leggi americane sugli illeciti in campo scientifico sui peggiori tossici che si potevano trovare” aveva inizialmente dato ottimi risultati. Quando i tests si stavano eseguendo anche in patria ci si era accorti che in alcune persone produceva un irresistibile impulso ad uccidere (era successo a Tequila ed in altri 5 casi).

La questione andava risolta ed ecco quindi la proposta: “Sappiamo chi sono le vittime, come sono morte, chi le ha uccise. Vogliamo che Lei rappresenti le loro famiglie. Noi ci mettiamo i soldi, tutto viene messo a tacere”.

“Perché dovrebbero assumere me?”, obietta l'avvocato Carter. La risposta di Pace è semplice: “Tuo figlio viene ucciso da un delinquente comune. Vuoi fare causa a un balordo di strada? Nemmeno il più avido degli avvocati accetterebbe l'incarico. Tu andrai da loro e spiegherai che ci sono elementi per

chiedere i danni, che puoi ottenere un risarcimento di quattro milioni di dollari attraverso un accordo stragiudiziale rapido e riservato... Sono ventiquattro milioni per i familiari delle vittime e dieci per l'avvocato... Per Te”.

Clay prende qualche giorno per pensarci. Rincontra Pace. Cinque milioni per i familiari quindici per lui. L'affare è fatto.

Può lasciare l'Ufficio del gratuito patrocinio; abbandona Tequila al suo destino, inizia la sua nuova vita.

Consigliato da Pace e con l'anticipo mette su studio, contatta i familiari, chiude i casi. Ma non è che l'inizio. Di lì a poco Pace gli profila infatti un nuovo incarico.

Il Dyloft, un antinfiammatorio prodotto da un concorrente dell'azienda per la quale lui lavora e che sta andando a meraviglia sul mercato, può provocare tumori benigni. Si scopre con un esame medico. La notizia al momento è segreta. “Tu metti insieme un gruppo di una cinquantina di persone disposte a sporgere denuncia e promuovi un'azione legale a nome di tutti i pazienti che hanno fatto uso del farmaco. Contemporaneamente lanci una campagna pubblicitaria in televisione sollecitando altri a farsi avanti. Spot brevi che inducano a chiamare il tuo numero verde. Avrai un capannone pieno di assistenti che rispondono al telefono. Ti costerà un po' ma se metti insieme

cinquemila casi e ti accordi per un risarcimento di ventimila dollari l'uno fanno cento milioni di dollari. La tua fetta è un terzo", prospetta Pace. Ma è immorale esclama l'avvocato Carter. *"No Clay, questo è il massimo di una causa per danni alla collettività. E se non lo fai tu, lo farà qualcun altro".*

Così lo fa l'avvocato Carter. Investe qualche milione. Ingrandisce lo studio, assume avvocati, collaboratori ed assistenti. Fa gli spots. Paga i medici per le visite. E fa partire la causa che segna il suo ingresso nell'ambiente degli avvocati specializzati in danni alla collettività.

Il massimo rappresentante di questo circolo, Patton French, l'avvocato da trecento milioni di dollari di parcelle l'anno, lo cerca e gli propone di mettere insieme i rispettivi casi. Quando verrà istituito il comi-

tato direttivo delle parti lese, di cui French sarà il presidente, ne farà parte anche Clay. La causa Dyloft va in porto; con centodieci milioni di dollari guadagnati in un anno l'avvocato Carter "The King of Torts" conquista la copertina delle riviste.

Acquistati ville, auto, barca, superato il dubbio esistenziale se sia meglio avere come jet privato un Gulfstream IV o V (costo tra i trenta ed i quaranta milioni di dollari ma un avvocato che si rispetti non ne può fare assolutamente a meno, parola di Patton French), Clay si lancia in nuove azioni legali collettive.

Quando ormai il lettore quasi fatica a star dietro al numero di clienti ed ai corrispondenti guadagni presenti e futuri dell'avvocato Carter, ecco che qualcosa, in quell'ingranaggio che pareva perfetto, comincia a scricchiolare.

Qualcuno degli assistiti risarciti nella vicenda Dyloft manifesta i sintomi di una patologia più grave, i clienti di un altro procedimento vedono non realizzarsi il promesso risarcimento giacché l'azienda convenuta, viste le pretese in ordine alle spese legali, ha preferito chiedere il fallimento, una causa individuale che prefigurava una poderosa class action ha un esito imprevisto.

Insomma le cose per Clay potrebbero complicarsi.

Senza anticiparne il finale, suggerendone la lettura anche per gli spunti che se ne possono trarre (azione individuale e collettiva a tutela dei diritti, ruolo dell'avvocato, deontologia, pubblicità, difesa pubblica, per citarne alcuni), una domanda per chiudere: avremo anche in Italia/Europa Clay Carter e Patton French?

Davide Mosso



ARDUINI



Tipografia Editrice Arduini Torino di Arduini Ernesto e C. - s.a.s.

10152 Torino - Via Cigna 37 - Tel. 011 4363167 - Fax 011 4363363

STAMPATI, CARTE, AGENDE SPECIALI PER:
STUDI LEGALI, NOTARILI, PROFESSIONALI

SONO DISPONIBILI LE AGENDE 2007



Ricordi

Caro Mario,
è davvero compito ingrato scrivere di Te,
ora che Tu ci hai lasciato.

Come faccio a ricordarti ai tuoi, ai nostri
amici e colleghi?

Vorrei dire a tutti che il vero artista sei
stato tu, tu Mario Mastroianni.

Artista della vita, nella nostra vita di col-
legghi amici. L'amicizia è stata per te paro-
la sacra.

Ti ho incontrato proprio all'inizio del mio
praticantato in una causa di diritto di fami-
glia; ci siamo trovati in una casa come
"inviati speciali" dai nostri rispettivi
dominus ad assistere alla divisione di piat-
ti, bicchieri e vettovaglie varie tra due
coniugi: io apparivo forte e sicura ma den-
tro me ero spaventatissima; tu apparivi
delicato, imbarazzato ma eri Tu il vero



forte. Mai divisione è stata più equa e generosa tra le parti alla nostra presenza.

Così abbiamo iniziato il nostro percorso da colleghi che diventano amici, che hanno e si
conquistano la fiducia, il rispetto, l'affetto e la stima reciprocamente.

Mario, mancherai a tutti quelli che ti hanno potuto conoscere ed apprezzare nella tua discre-
zione, nella profondità del tuo essere, nella tua delicatezza, nella tua attenzione verso gli
altri, nella amicizia profonda che sapevi approfondire, nell'umorismo che sapevi creare.

Ciao Mario, con amicizia e stima da noi tutti.

Rosanna Bennato